

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

587^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-49

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 51-103

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 105-116

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

FALOMI (<i>Misto</i>)	2, 3
DE PAOLI (<i>Misto-LAL</i>)	3, 4
MARINO (<i>Misto-Com</i>)	4
SODANO Tommaso (<i>Misto-RC</i>)	5
FABRIS (<i>Misto-AP-Udeur</i>)	6
LABELLARTE (<i>Misto-SDI</i>)	7
DE PETRIS (<i>Verdi-U</i>)	8
MORO (<i>LP</i>)	10
FRANCO Paolo (<i>LP</i>)	12, 13
* EUFEMI (<i>UDC</i>)	13
CASTELLANI (<i>Mar-DL-U</i>)	15, 16
PEDRIZZI (<i>AN</i>)	18
BRUTTI Massimo (<i>DS-U</i>)	20
CANTONI (<i>FI</i>)	23
Votazione nominale con appello	25

DOCUMENTI

Discussione:

(Doc. XVI, n. 10) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'affare relativo all'intervento del Senato nel giudizio della Corte costituzionale sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione - Sezione IV penale - con ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

CREMA (<i>Misto-SDI</i>), relatore	Pag. 28, 41
FASSONE (<i>DS-U</i>)	32
ZANCAN (<i>Verdi-U</i>)	35
MANZIONE (<i>Mar-DL-U</i>)	37, 45
CONSOLO (<i>AN</i>)	39
ZICCONI (<i>FI</i>)	40
MARITATI (<i>DS-U</i>)	42

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. - Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(520) CICCANTI ed altri. - Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001:

BOLDI (<i>LP</i>)	46
Verifiche del numero legale	46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

MOZIONI E INTERROGAZIONI**Per la discussione e lo svolgimento:**

PRESIDENTE	Pag. 47
ACCIARINI (DS-U)	47
D'IPPOLITO (FI)	47

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 APRILE 2004	48
--	-----------

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2878:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	51
--	----

Decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41:

Articoli 1 e 2	53
Ordini del giorno ed emendamenti	55

DISEGNO DI LEGGE N. 2005:

Articolo 1 ed emendamento 1.200	Pag. 101
---	----------

*ALLEGATO B***DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati	105
Annunzio di presentazione	105

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	47
Interpellanze	105
Interrogazioni	107

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,09 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge in esame, composto dal solo articolo 1, e si è conclusa la relativa discussione. In attesa del rappresentante del Governo, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge n. 2878, composto del solo articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

FALOMI (*Misto*). La questione di fiducia, che il Governo è stato costretto a porre in quanto succube del razzismo antitaliano e antiromano della Lega (*Vivaci commenti dal Gruppo LP. Richiami del Presidente*) impedisce al Parlamento di discutere e votare gli emendamenti tesi a risolvere le situazioni di quegli inquilini che vengono esclusi dai benefici del decreto-legge, in particolare coloro che vivono in alloggi di proprietà comunale o degli enti privatizzati. Pertanto, negherà la fiducia chiesta dal Governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Voterà contro la fiducia in quanto la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è finalizzata a ripianare i conti dello Stato e non a consentire alle famiglie, specie quelle a reddito più basso, di acquistare ad un prezzo equo l'alloggio di abitazione.

MARINO (*Misto-Com*). Il Governo ha fatto ricorso alla fiducia per impedire l'emersione dei conflitti interni alla maggioranza, che si sono manifestati nell'esame di un provvedimento sulla vendita degli alloggi pubblici che non tutela le fasce più deboli della popolazione, che non sono nella condizione di pagare un alloggio ai prezzi di mercato. Inoltre, il decreto non evita disparità di trattamento tra le varie categorie di acquirenti, né risolve chiaramente il problema degli immobili cosiddetti di pregio. Nonostante le modifiche apportate dalla Camera, restano prevalenti le esigenze di cassa, per cui i Comunisti italiani negheranno la fiducia al Governo.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). La complessità del provvedimento avrebbe richiesto una discussione approfondita per limitare i danni prodotti da un selvaggio processo di cartolarizzazione, che sta penalizzando migliaia di famiglie; viceversa una fiducia posta contro gli interessi dei cittadini impedirà di tutelare gli inquilini vessati da scelte politiche che privilegiano gli interessi delle *lobbies* economiche. È quindi necessario che anche l'opposizione nel suo complesso rifletta sul fallimento delle politiche di privatizzazione del patrimonio pubblico e di liberalizzazione del canone di locazione, che determinano la mercificazione del bene casa e avvantaggiano la rendita immobiliare e finanziaria. La fiducia evidenzia l'autoritarismo di questa maggioranza e rafforza la ferma contrarietà di Rifondazione Comunista al provvedimento ed al Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U*).

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Il Gruppo voterà contro la fiducia, con la quale il Governo tenta di tenere insieme una maggioranza profondamente divisa, perché impedisce la necessaria valutazione di merito di un provve-

dimento improntato ad una logica prettamente contabile nonostante implichi pesanti conseguenze sociali. Infatti, non viene sufficientemente salvaguardato il diritto alla casa degli inquilini, alcuni dei quali costretti acquistare addirittura a prezzi superiori a quelli di mercato, né le esigenze degli operatori delle Forze dell'ordine e dei militari che abitano in alloggi di proprietà della Difesa che vengono immessi sul mercato. (*Applausi del senatore Marini*).

LABELLARTE (*Misto-SDI*). I senatori socialisti voteranno contro la fiducia chiesta dal Governo sul decreto-legge, nonostante l'opposizione avesse manifestato responsabilmente la propria disponibilità a fornire un contributo costruttivo. La questione infatti investe migliaia di cittadini di tutto il Paese, gran parte dei quali versa in condizioni economiche di necessità, ma il provvedimento, anziché tenere in considerazione le implicazioni di carattere politico-sociali inerenti alle vendite degli immobili, si pone in un'ottica meramente contabile secondo l'indirizzo finora assunto in materia di cartolarizzazioni, con risultati peraltro fallimentari dal punto di vista delle entrate. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U e del senatore Filippelli*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Dichiara la contrarietà dei Verdi alla richiesta di fiducia da parte del Governo che, nell'intento di compattare una maggioranza sempre più sfilacciata, impedisce al Parlamento di riparare quanto meno alle ingiustizie più evidenti insorte a danno di alcuni cittadini a seguito delle operazioni di cartolarizzazione, delle quali, peraltro, si conferma l'esito fallimentare. Infatti, è stato completamente disatteso l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, su cui puntava fortemente il Ministro dell'economia, e risulta ulteriormente aggravata la situazione sul piano abitativo. Il provvedimento peraltro opera una nuova ingiustificata disparità di trattamento e lascia aperte alcune questioni fondamentali, quali la difesa dei soggetti più deboli. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e del senatore Filippelli*).

MORO (*LP*). Analogamente alla posizione assunta alla Camera, la Lega ha manifestato anche in Commissione la propria contrarietà al provvedimento soprattutto per gli ingiusti trattamenti differenziati a seconda del territorio in cui sono ubicati gli immobili e per la scarsa chiarezza in ordine alla copertura finanziaria. L'apposizione della fiducia da parte del Governo nega alla Lega la possibilità di condurre la propria battaglia parlamentare, coerente con il ruolo di stimolo all'azione riformatrice e di difesa degli interessi del Nord finora svolto all'interno della maggioranza. In ogni caso, pur reputando preferibile riservare la fiducia a questioni di maggior rilievo, la Lega voterà a favore ritenendo che sussistano ancora le ragioni per portare a termine il programma della legislatura. (*Applausi dal Gruppo LP*).

FRANCO Paolo (*LP*). Non voterà la fiducia, non partecipando alla votazione per non confondere il proprio voto con quello della sinistra ispirato ad opposte ragioni. La contrarietà della Lega sul provvedimento trova fondamento nello spirito che anima la sua azione, quello cioè di operare per la modernizzazione del Paese e di eliminare i privilegi. A tali principi non risponde il decreto-legge in particolare laddove produce una forte disparità di trattamento tra cittadini, favorendo gli inquilini di immobili ubicati a Roma, e persegue prevalenti finalità assistenzialistiche. Peraltro, la fiducia apposta sul provvedimento appare come la dimostrazione dell'incapacità non tanto del Governo del suo complesso, quanto del ministro Giovanardi, di favorire il dialogo con la Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LP*).

EUFEMI (*UDC*). Il Gruppo voterà la fiducia al Governo posta su un provvedimento di grande rilevanza sotto il profilo del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché dal punto di vista sociale, sanando situazioni di grave disparità tra gli inquilini aventi diritto insorte soprattutto a causa dell'aumentato prezzo degli immobili. Non essendo stato possibile modificare il provvedimento, occorrerà prevedere peraltro ulteriori interventi volti ad assicurare in particolare una maggiore difesa delle situazioni di disagio sociale. Stante la necessità di rafforzare l'azione programmatica del Governo a livello internazionale, auspica che le forze politiche mostrino il proprio senso di responsabilità evitando atteggiamenti ambigui. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Il Governo è stato costretto a porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge non per superare l'opposizione della minoranza parlamentare, che anzi ha collaborato attivamente al miglioramento del testo, ma per imporne l'approvazione alla Lega, che ha espresso con forza il proprio disaccordo. Tale decisione (cui la Lega si è adeguata, passando dalla non partecipazione al voto della Camera al voto favorevole in Senato, a riprova del maggiore peso delle logiche di mantenimento del potere rispetto alle motivazioni contrarie al provvedimento) impedisce un serio confronto con il centrosinistra, che avrebbe potuto assumere un atteggiamento favorevole qualora fossero stati risolti alcuni problemi, relativi in particolare alla dismissione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati ed alla vendita ai Comuni degli immobili liberi. Dichiara pertanto il voto contrario dei senatori della Margherita sulla questione di fiducia posta dal Governo, ricordando che il decreto-legge è reso necessario per correggere gli errori commessi dal Governo Berlusconi che ha modificato la normativa in tema di cartolarizzazioni degli immobili pubblici adottata dal centrosinistra tenendo conto soltanto delle esigenze di cassa sostenute dal ministro Tremonti e trascurando completamente le necessità dei cittadini e i problemi abitativi delle grandi città. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PEDRIZZI (AN). Il provvedimento pone rimedio a problematiche presenti da tempo che rischiavano di danneggiare il processo di dismissione degli immobili pubblici, che sta dando risultati soddisfacenti a seguito degli interventi finora attuati dal Governo per correggere la frammentarietà e l'incompletezza dei provvedimenti adottati dal centrosinistra; un processo che garantirà un flusso finanziario ingente, indispensabile per l'attuazione degli indirizzi strategici di politica economica volti a garantire la ripresa dello sviluppo senza aumento del carico fiscale sui cittadini. In tale contesto, lo strumento innovativo adottato dal ministro Tremonti ha individuato procedure di vendita più agili e funzionali agli obiettivi prefissati. Peraltro, la particolare sensibilità ai temi sociali di forze come Alleanza Nazionale ha fatto sì che il processo di dismissione degli immobili fosse condotto prestando costante attenzione alle condizioni degli strati sociali più deboli: si è così provveduto a parametrare il prezzo di vendita al valore di mercato dell'ottobre 2001 evitando che situazioni abitative identiche dessero luogo a procedure di vendita e prezzi diversi e sono state adottate norme specifiche per i conduttori ultrasessantacinquenni e per i nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di *handicap*. Ricordando i positivi risultati raggiunti dal Governo nella prima metà della legislatura nelle politiche a favore dei pensionati, della famiglia e dei disabili, nella riduzione del carico fiscale sui cittadini e sulle imprese, nel sostegno all'agricoltura e al *made in Italy*, nonché con la riforma del mercato del lavoro e l'approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita e della riforma della scuola, dichiara il voto favorevole del Gruppo sulla questione di fiducia, preannunciando l'impegno a lavorare per la stesura del prossimo DPEF per ridurre le aliquote IRPEF a partire dai redditi medio-bassi e le imposte alle imprese, introdurre il quoziente familiare per determinare la tassazione delle famiglie e tutelare maggiormente il risparmio. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

BRUTTI Massimo (DS-U). I Democratici di sinistra esprimeranno voto contrario non potendo accordare fiducia al Governo e giudicando il testo in esame gravemente insufficiente rispetto alle esigenze di equo trattamento sollevate dai cittadini interessati dalle cartolarizzazioni. Dopo che la prima ondata di vendite, gestita con norme approvate dai Governi di centrosinistra, ha consentito all'84 per cento dei locatari di acquistare la casa a condizioni favorevoli, le modifiche introdotte dal Governo Berlusconi con il decreto-legge n. 351 del 2001 hanno avviato una seconda fase di vendite confusa ed ondivaga che ha provocato manifestazioni di protesta dei cittadini così giustificate da indurre una parte consistente della stessa maggioranza ad assumere una posizione assai critica sul processo in atto. Infatti, lo stravolgimento delle norme ha messo in difficoltà migliaia di inquilini e commercianti, creato forti disparità di trattamento in un mercato immobiliare caratterizzato da aumenti che hanno raggiunto punte del 40 per cento, limitato fortemente le possibilità di acquisto collettivo e ridotto radicalmente il volume di acquisti, favorendo invece, con il sistema delle dismissioni mediante bando d'asta, i grandi gruppi finanziari. Il testo

in esame interviene per correggere parzialmente tale situazione, ma la gliottina imposta con la questione di fiducia, cui il Governo è stato obbligato per superare l'opposizione e gli imbarazzi espressi nella maggioranza non solo dalla Lega, hanno impedito di dibattere nel merito un provvedimento che riguarda ben 80.000 famiglie e 11.000 esercizi commerciali. Rimangono così aperte questioni importanti, cui tentavano di porre rimedio gli emendamenti proposti dalle opposizioni, in particolare quelli volti a dare a tutti coloro che avessero espresso in qualsiasi modo la volontà di acquisto la possibilità di farlo alle condizioni di vendita dell'ottobre 2001 ed a definire finalmente gli immobili di pregio. Il voto odierno, anziché testimoniare della fiducia delle componenti della maggioranza nei confronti del Governo, evidenzia le difficoltà di convivenza, le diversità di orientamento e la reciproca diffidenza presenti nel centrodestra. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

CANTONI (FI). I senatori di Forza Italia voteranno con convinzione la fiducia tecnica e politica chiesta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge n. 2878, di conversione del decreto-legge n. 41, che segue altri interventi legislativi adottati con l'obiettivo di dismettere parte del patrimonio edilizio pubblico non più necessarie allo svolgimento delle funzioni che lo Stato è chiamato ad esercitare, tenendo però conto delle esigenze dei cittadini locatari e degli obiettivi di riduzione dello *stock* del debito pubblico. Si tratta pertanto di un provvedimento che coniuga esigenze di efficienza e di bilancio alla giusta considerazione dei diritti di un gran numero di famiglie ed esercizi commerciali, alle prese con un mercato immobiliare stagnante nel quale debbono essere immessi elementi di concorrenzialità, di calmierazione dei prezzi e di uguaglianza sociale. Nel respingere le critiche rivolte al Governo circa l'apposizione della fiducia (utilizzata in modo ben più ampio dai Governi Prodi e D'Alema), sottolinea come l'approvazione del testo costituisca, contrariamente a quanto sostenuto dal centrosinistra, una prova della compattezza della maggioranza: il Governo è saldo e continuerà a guidare il Paese fino alla fine della legislatura ed anche successivamente, perché cittadini sapranno riconoscere i meriti della coalizione di centrodestra. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. Ai sensi degli articoli 94, secondo comma, della Costituzione e 161, comma 1, del Regolamento, indice la votazione nominale con appello sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 2004, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Il Senato, con votazione nominale con appello, approva nel suo complesso il disegno di legge n. 2878, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto decaduti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 41.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 10) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'affare relativo all'intervento del Senato nel giudizio della Corte costituzionale sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione – Sezione IV penale – con ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Avverte che in caso di approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, deliberata a maggioranza, favorevole a un intervento nel giudizio dinanzi la Corte costituzionale, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Presidenza del vice presidente DINI

CREMA, *relatore*. La IV sezione penale della Corte di cassazione ha concordato con l'interpretazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003 indicata a larga maggioranza dal Senato nel novembre scorso (che escludeva, diversamente dai giudici romani, un'applicazione selettiva della disciplina sulle intercettazioni indirette dei parlamentari), ma ha ritenuto incostituzionali tali norme e pertanto ha sollevato questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale. Su tale giudizio la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dissente sulla base del dato testuale dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e delle convergenti dichiarazioni dell'allora relatore Casini e di esponenti della maggioranza e dell'opposizione; se la riservatezza è un interesse giuridicamente rilevante per tutti i cittadini, la sua tutela acquista particolare importanza per i par-

lamentari, che devono poter esprimere liberamente i loro giudizi nella globalità delle loro comunicazioni, effettuate con proprio strumento o con utenze telefoniche di terzi, per le quali dunque occorre sempre l'autorizzazione della Camera di appartenenza. La legge n. 140 del 2003 peraltro si è limitata a confermare tale interpretazione, esplicitata nel corso dei lavori parlamentari del 1993 per la revisione costituzionale delle guarentigie parlamentari, e il Senato ha il diritto di difendere dinanzi alla Corte costituzionale tale scelta legislativa, secondo le prescrizioni della legge n. 87 del 1953. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

FASSONE (*DS-U*). Sono fondate le argomentazioni con cui la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto le norme su cui si chiede la pronuncia della Corte costituzionale estendono la tutela del parlamentare anche al caso in cui le intercettazioni telefoniche siano state disposte nell'ambito di un procedimento riguardante un soggetto terzo. Nel merito della questione in esame contesta la legittimazione del Senato ad intervenire nel giudizio riguardante la costituzionalità di tali disposizioni, in quanto le norme vigenti consentono solo al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale di intervenire in giudizio e la comunicazione di cui sono destinatarie le Camere è finalizzata esclusivamente all'attivazione di una procedura legislativa sostitutiva volta ad evitare un eventuale vuoto normativo a seguito di declaratoria di incostituzionalità. Si dichiara pertanto contrario alle conclusioni della Giunta sull'intervento del Senato nel giudizio presso la Corte costituzionale, anche perché un'eventuale dichiarazione di improponibilità sarebbe disdicevole per il prestigio del Senato. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dalla Chiesa e Zancan*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Annuncia l'astensione del Gruppo sulla deliberazione adottata dalla Giunta, sottolineando l'estrema delicatezza della problematica, anche in considerazione dell'assoluta novità rappresentata dall'intervento di una Camera nel giudizio sulla costituzionalità di una norma legislativa. Nel merito sono convincenti le argomentazioni del presidente Crema, secondo cui le intercettazioni riguardanti i parlamentari devono essere autorizzate anche se effettuate nell'ambito di un'indagine riguardante un soggetto terzo. Sull'ammissibilità della costituzione in giudizio l'arbitro è senza dubbio la Corte costituzionale, la cui giurisprudenza è orientata in senso favorevole, per cui anche sotto questo profilo condivide le valutazioni del Presidente della Giunta. È però inopportuno, e ciò motiva il voto di astensione, che il Parlamento (cui compete la decisione circa le guarentigie dei suoi componenti) eserciti una forma di pressione nei confronti della Corte costituzionale, costituendosi in giudizio e presentando specifiche memorie, nel momento in cui la stessa è chiamata a va-

lutare la costituzionalità di norme attuative delle garanzie dei parlamentari.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dopo aver ripercorso i passaggi di una vicenda che presenta aspetti singolari, nella quale il Senato ha confermato le valutazioni di qualche autorevole studioso secondo cui le Camere a volte non hanno una corretta percezione dei propri confini istituzionali, non si dichiara contrario alla costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non volendo limitare la difesa anche di ragioni assolutamente non condivisibili. Infatti, il Senato intende sostenere la costituzionalità degli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003, che prevedendo la distruzione degli atti di indagine nei quali sia risultato coinvolto anche indirettamente un parlamentare se il Parlamento non concede l'autorizzazione al loro utilizzo (avendo rifiutato la più ragionevole soluzione di una loro parziale secretazione) sacrificano alcuni essenziali principi costituzionali quali il diritto alla difesa, l'obbligatorietà dell'azione penale e la conservazione delle prove, anche nel caso delle cosiddette intercettazioni indirette, quando cioè non sussiste la necessità piena di tutelare l'indipendenza di un membro del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CONSOLO (*AN*). La legittimazione del Senato ad intervenire nel giudizio della Corte costituzionale trova fondamento nella norma di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 secondo cui gli organi dello Stato hanno diritto di intervenire in giudizio. Pertanto, in considerazione del perseguimento da parte del Senato di un interesse pubblico nonché della fondatezza costituzionale della legge n. 140 del 2003, ritiene condivisibile la proposta della Giunta riguardo all'intervento da parte del Senato. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada*).

ZICCONI (*FI*). Propone anch'egli di approvare le conclusioni della Giunta, prevalendo, rispetto alle obiezioni dell'opposizione, il dovere di difendere la legittimità costituzionale di una norma approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

CREMA, *relatore*. Ritenendo non condivisibili le obiezioni in ordine ai termini della notifica, precisa che l'intervento del Senato nel giudizio della Corte costituzionale sulla questione di legittimità non deve essere inteso a difesa della legge n. 140 del 2003, bensì in virtù della titolarità del potere autorizzatorio conferito al Senato dalla Costituzione, confermato dai lavori preparatori della riforma costituzionale dell'articolo 68, che non è stato invece rispettato dall'autorità giudiziaria nel caso oggetto del giudizio *a quo*. Si propone pertanto la messa a disposizione da parte della Presidenza del Senato degli atti relativi a consentire una corretta ricostruzione della vicenda.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

MARITATI (*DS-U*). La relazione del senatore Crema appare carente sotto il profilo della confutazione delle argomentazioni adottate dalla Casazione nell'ordinanza di remissione al giudizio della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, argomentazioni che attengono, fra l'altro, alla considerazione che il diritto alla riservatezza non può trasformarsi in una sorta di immunità-impunità per il parlamentare. Ne consegue pertanto che il Senato non debba intervenire nel giudizio della Corte costituzionale sulla costituzionalità della legge ma piuttosto attenderne l'esito. A nome del Gruppo dichiara quindi il voto contrario alla proposta della Giunta. (*Applausi del senatore Fassone*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ritenendo che la maggioranza abbia il diritto di rappresentare dinanzi alla Corte una legge avversata dall'opposizione ed esprimendo, nel contempo, contrarietà nel merito della legge stessa, dichiara un voto di astensione.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che il Senato intervenga nel giudizio in questione dinanzi la Corte costituzionale. La Presidenza è pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2005, nel testo proposto dalla Commissione. Su richiesta della senatrice BOLDI (*LP*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale e, pertanto, appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione di mozioni e lo svolgimento di un'interrogazione

ACCIARINI (*DS-U*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01392, in materia di sperimentazione della pillola RU486.

D'IPPOLITO (*FI*). Sollecita la discussione delle mozioni 1-00162 e 1-00222 riguardanti le violazioni dei diritti umani e la situazione della donna in Iraq.

PRESIDENTE. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,42.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Eufemi, Grillotti, Mantica, Manunza, Meduri, Pasinato, Pellegrino, Pellicini, Scotti, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dentamaro, per attività della 2^a Commissione permanente; Danzi, per attività della 12^a Commissione permanente; Vizzini, per l'attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Coviello, Nieddu e Saporito, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, Contestabile, Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,09).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2878, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge in esame, composto dal solo articolo 1, e si è conclusa la relativa discussione.

In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, in lieve ritardo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20).

La seduta è ripresa.

Il Governo è rappresentato. Auguro naturalmente al rappresentante del Governo di non incontrare più intoppi di traffico o di altra natura che ci costringano al ritardo.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

FALOMI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto*). Signor Presidente, con la decisione di chiedere la fiducia su questo provvedimento che interviene sul prezzo di vendita degli immobili pubblici, il Governo Berlusconi e i partiti che lo sostengono impediscono che si discutano e si votino tutti gli emendamenti, tra cui quelli

presentati dai senatori della lista Di Pietro-Occhetto, tesi a risolvere i problemi di migliaia di inquilini che invece saranno costretti a comprare la casa in cui abitano a prezzi elevatissimi o a rinunciarvi, rimanendo alla mercé della speculazione edilizia.

Mi riferisco agli inquilini rimasti fuori dai benefici di questo provvedimento perché, per mancanza di informazione non dipendente da loro, non hanno potuto manifestare la loro volontà di acquisto o a quelli che invece lo hanno fatto con strumenti diversi dalla lettera raccomandata; mi riferisco agli inquilini che vivono in alloggi di proprietà comunale, a cui non si potranno applicare le agevolazioni previste da questa legge; agli inquilini che vivono nella periferia di grandi città come Roma, i quali, a causa dell'attuale definizione delle zone censuarie, si vedono offrire prezzi di acquisto come se vivessero ai Parioli o a inquilini che, viceversa, vivono in zone pregiate ma che hanno redditi modestissimi da lavoratori dipendenti; mi riferisco anche agli inquilini degli enti privatizzati, sempre pronti, questi ultimi, ad arraffare le agevolazioni fiscali previste per gli enti pubblici, ma che si rifiutano pervicacemente di applicare ai loro inquilini le norme sul canone concordato o quelle di questo decreto.

Questi inquilini non avranno nessuna risposta perché abbiamo un Governo costretto alla fiducia, succube della Lega Nord che con le consuete grevità e rozzezza, razzismo antitaliano e antiromano...(*Commenti dai banchi del Gruppo LP*)...

MONTI (*LP*). Razzista sei tu!

FALOMI (*Misto*). Ho detto razzismo antiromano e antitaliano.

AGONI (*LP*). Sei tu razzista, non noi!

FALOMI (*Misto*). E lo ribadisco. (*Proteste dai banchi della LP*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Senatore Falomi, la prego. È un linguaggio un po' sopra le righe il suo, anche se lo usa con il sorriso sulle labbra.

FALOMI (*Misto*). È il linguaggio usato nei loro manifesti e nelle loro parole d'ordine, signor Presidente.

È un Governo succube di questo movimento, che ha fatto quanto sappiamo alla Camera dei deputati solo perché questo provvedimento riguarda 54.000 famiglie che vivono a Roma.

Per queste ragioni, signor Presidente, diremo «no», negando ogni fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Signor Presidente, il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non tutela il diritto delle famiglie ad acquistare ad un prezzo equo un'abitazione in cui hanno vissuto per anni con un contratto di locazione. Ci troviamo di fronte ad un decreto che non solo non evita la speculazione immobiliare; non garantisce alle famiglie con i redditi più bassi, ad esempio quella dei pensionati o quelle monoreddito di poter acquistare la casa in cui vivono.

L'insufficienza delle garanzie per le fasce più deboli ci vede pertanto contrari al provvedimento assunto dal Governo al solo fine di fare cassa per far quadrare i conti pubblici. È proprio di quei cittadini con minore potere di acquisto, che non possono comprare e che si trovano di fronte alla prospettiva della perdita della casa, che dobbiamo occuparci, per dare sicurezza e serenità a decine di migliaia di famiglie relegate nell'instabilità abitativa.

Per questi motivi, la Lega per l'Autonomia lombarda esprime un voto contrario.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, annuncio voto contrario alla questione di fiducia posta dal Governo; fiducia cui il Governo ha fatto ricorso per l'esigenza di non fare emergere i contrasti ed il chiaro conflitto all'interno della maggioranza.

Dico subito che gli immobili non sono ubicati solamente a Roma, ma anche nel Centro-Nord, dove la casa costituisce comunque un'emergenza sociale soprattutto per le fasce più deboli della popolazione e le famiglie a reddito medio-basso; per quelle che hanno nel proprio nucleo familiare ammalati gravi, spesso portatori di *handicap*; quelle famiglie impossibilitate a pagare un prezzo di acquisto elevato sia perché legato al rialzo del mercato immobiliare, sia perché spesso il prezzo non ha tenuto conto della stessa vetustà degli immobili da dismettere.

Il provvedimento in materia di cartolarizzazione non affronta questi profili socio-economici di grande delicatezza; non introduce – perché si è scelto un atteggiamento di sostanziale chiusura rispetto agli emendamenti proposti – quei temperamenti e quelle modifiche finalizzate ad evitare disparità di trattamento tra acquirenti, a seconda del momento di esercizio dell'opzione.

Vi era, invece, l'esigenza di estendere la disciplina agevolativa anche agli inquilini che non hanno esercitato l'opzione di acquisto in ragione dell'elevatezza del prezzo imposto dagli enti proprietari. Non è stata data una soluzione chiarificatrice per gli immobili cosiddetti di pregio in relazione ai valori medi di mercato ed è stato negato il diritto degli inquilini e degli enti pensionistici, ora privatizzati, di ottenere la stessa parità contrattuale e le stesse condizioni di tutti gli inquilini degli enti pen-

sionistici, con evidente disparità di trattamento rispetto all'originaria condizione.

Malgrado le modifiche apportate dalla Camera, che qui potevano ulteriormente essere apportate con la buona volontà di tutti, questo provvedimento è contrassegnato dall'esigenza di fare cassa.

La vendita in blocco dei complessi immobiliari è così dettata da una logica contabilistica, contravvenendo invece al dettato dell'articolo 47 della Costituzione, che favorisce l'accesso del risparmio privato all'abitazione, bene indispensabile. Di qui, signor Presidente, il voto negativo dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, ancora una volta, il Governo pone la questione di fiducia su di un argomento che invece, per la sua complessità e la particolarità delle situazioni che ci troviamo ad affrontare, necessiterebbe di una discussione aperta per arginare i disastri generati dalla cartolarizzazione selvaggia che sta colpendo migliaia di famiglie in tutta Italia.

Francamente porre la fiducia su un tema come questo equivale a togliere voce a chi da questo problema è investito; una fiducia, quindi, che è contro i cittadini, i lavoratori, gli inquilini vessati da troppo tempo da scelte politiche volte unicamente a fare gli interessi di *lobby* economiche.

Con la fiducia su questo provvedimento si impedisce di migliorare il testo, si cerca di mettere sotto silenzio il fatto che alla cartolarizzazione sono interessate anche alcune banche equivoche (come la Morgan e la Citigroup, che hanno sborsato ingenti somme per fermare l'indagine relativa alla truffa Enron in America).

Noi siamo contrari alla cartolarizzazione, lo abbiamo sempre sostenuto, la riteniamo una scelta pericolosa, un ennesimo atto di privatizzazione sconsiderata che rischia di relegare decine di migliaia di famiglie nell'emarginazione e nel baratro dell'instabilità abitativa.

Questa è la più imponente dismissione di un patrimonio pubblico, la più grande in Europa. Credo sia giunto il momento di riflettere comunemente – mi riferisco anche al fronte delle opposizioni – su come siano fallimentari le politiche di privatizzazione dei patrimoni pubblici e di liberalizzazione dei canoni di locazione.

Noi, ovviamente, vorremmo prospettare una strada alternativa a queste politiche di mercificazione della casa e di sostegno alla rendita immobiliare e finanziaria. Però – e questo è il punto – non vorremmo lasciare nulla di intentato per difendere fino in fondo le famiglie coinvolte, loro malgrado, da chi, sulla loro pelle, pone le basi per gli affari di *lobby* economiche precise e peraltro conosciute. Vorremmo tentare di difendere anche coloro che, con grandi sacrifici, acquisteranno una casa e avranno di

fronte anni e anni di mutui onerosissimi che certo incideranno sulla qualità della vita futura.

È con questo spirito che pensavamo di discutere questa proposta di legge, con la convinzione ferma di dover fare tutti gli sforzi necessari per modificare un brutto testo, discriminante, ma che comunque aveva la potenzialità di arginare alcuni dei danni arrecati dal processo di cartolarizzazione.

Questa possibilità ci viene preclusa dal voto di fiducia, estremo rimedio che cercate di porre alla crisi che imperversa tra le file della maggioranza, un tentativo di imbavagliare il Parlamento veramente irresponsabile da parte vostra.

A fronte di una situazione che evidentemente esige una discussione aperta e approfondita, avete posto la fiducia blindando il decreto-legge ed evitando ogni forma di confronto. Ma ormai credo che tutti, sia i parlamentari che i cittadini, abbiano imparato a conoscere l'atteggiamento autoritario che questa maggioranza assume quando è in difficoltà oppure, pensiamo alla legge Gasparri, quando ha qualche interesse amico da favorire.

Da qui la nostra ferma contrarietà al provvedimento in esame e il voto contrario sulla fiducia al Governo da parte di Rifondazione comunista, nella convinzione che bisognerà continuare una difficile battaglia per l'affermazione del diritto alla casa. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U*).

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, mi sembra siano evidenti le profonde divisioni che emergono dal dibattito che c'è stato su questo provvedimento; divisioni profonde all'interno dell'Esecutivo, ma soprattutto tra il Governo e la stessa sua maggioranza, tant'è che è bastata una presa di posizione contraria per alcuni aspetti al testo al nostro esame, da parte della Lega, perché il Governo ponesse subito la questione di fiducia. Spero veramente, come ricordava prima un collega, che ci sia risparmiata, almeno in quest'Aula, la cosiddetta caciara su «Roma ladrona» e su quanto è avvenuto nell'altra Camera, quando il testo al nostro esame è stato approvato.

La richiesta di fiducia è stata avanzata nonostante ci fosse la disponibilità, da parte delle opposizioni, a migliorare il testo nel merito. Non emerge, dal testo che noi abbiamo esaminato, se non una logica prettamente di tipo contabile, cosa che veniva denunciata anche questa mattina dal collega di maggioranza, senatore Eufemi, per far fronte ad esigenze finanziarie, probabilmente per pagare le obbligazioni contratte con la precedente cartolarizzazione. Un provvedimento, insomma, che punta solo a

fare cassa. Troppe, invece, sono le implicazioni sociali, oltre che economiche, che sono state completamente trascurate.

Ci si è dimenticati che, all'interno di questi immobili, vivono famiglie, inquilini, cittadini il cui diritto alla casa doveva essere salvaguardato. Molti di questi inquilini non sono certo definibili benestanti e quindi il Governo, così facendo, aggrava le condizioni sociali, spesso di bisogno, di tali persone.

Il Governo avrebbe dovuto tener conto del fatto che non tutti potranno acquistare gli immobili attualmente abitati, anche perché alcuni di essi, effettivamente, sono stati offerti a prezzi superiori agli stessi prezzi di mercato.

A queste considerazioni si aggiunge una tempistica nell'offerta, nel diritto di opzione, che è a nostro avviso fortemente penalizzante per gli attuali inquilini.

C'è poi il problema degli immobili di proprietà della Difesa su cui Alleanza popolare-Udeur si era già espressa contrariamente in merito ad altro provvedimento e vorrei anche ricordare la condizione precaria degli agenti delle Forze dell'ordine e dei militari che abitano le case oggi immesse sul mercato.

Insomma, la questione di fiducia tende a superare ogni considerazione nel merito del provvedimento. Non si tratta, quindi, semplicemente di anarchia ma anche del venir meno di un collante in questa maggioranza, che sembra veramente non tenere più e indebolirsi giorno dopo giorno in attesa di quella che è annunciata come la batosta elettorale del prossimo giugno.

Per queste ragioni, voteremo contro il provvedimento, proprio perché non si è voluto dare spazio e considerazione a questioni che meritavano una grande attenzione proprio per la loro rilevanza sociale. (*Applausi del senatore Marini*).

LABELLARTE (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABELLARTE (*Misto-SDI*). Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, i senatori socialisti dello SDI voteranno contro la richiesta di fiducia che viene qui avanzata dal Governo.

Il nostro «no» è innanzitutto alla politica economica della maggioranza che sta impoverendo il Paese. I sogni di gloria che caratterizzarono i primi passi della vostra azione sono ormai morti e sepolti. Ricordate i proclami trionfalistici dei famosi cento giorni? Di tutto questo rimane oggi soltanto uno scadente scontro di potere tra Tremonti, Fini ed altri interlocutori intorno ai pesi e alle competenze reciproche.

Nel frattempo, i problemi veri del Paese marciscono, come dimostra in queste ore l'abbandono in cui viene lasciato un settore strategico come

quello del trasporto aereo; anche in questo, come in altri campi, non sapete più che pesci prendere e lo confessate voi stessi.

Il nostro, però, è anche un «no» forte e chiaro a come il Governo sta gestendo il problema della vendita del patrimonio. Su questo tema l'atteggiamento dell'opposizione è stato sempre di grande responsabilità. Sappiamo bene che esso riguarda, in modo talvolta drammatico, decine e decine di migliaia di cittadini di tutte le parti d'Italia, cari colleghi della Lega, ma soprattutto cittadini in condizioni di necessità, famiglie numerose, spesso anziani. Si tratta di famiglie che quasi sempre sono impossibilitate a contrarre mutui.

Di fronte a queste situazioni sarebbe necessaria, innanzitutto, una sensibilità sociale, che purtroppo è del tutto sconosciuta a buona parte della vostra maggioranza. Sarebbe necessario rendersi conto che, in questo caso, dietro i numeri dei conti pubblici ci sono persone in carne ed ossa e tra le più esposte e tra le più bisognose.

Noi siamo sempre partiti da questo presupposto ed è per tale motivo che non abbiamo mai temuto in questa materia un atteggiamento ostruzionistico ma abbiamo sempre lavorato a migliorare le norme proposte dal Governo.

Anche il provvedimento in discussione oggi porta vari segni del nostro contributo positivo, tra i quali intanto l'eliminazione della vera e propria beffa relativa ai termini per il diritto di opzione previsti dal famoso articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001.

Il vostro Governo ha invece mostrato di non essere in grado di gestire questa partita da nessun punto di vista: non certo da quello della sacrosanta difesa dei legittimi interessi degli inquilini, ma neanche dal suo punto di vista, cioè quello di fare cassa, visto che l'operazione di vendita SCIP 2 è clamorosamente al palo con le relative ricadute negative sulla finanza pubblica che molti colleghi hanno qui evidenziato.

Insomma, quella di oggi è la fotografia di un vostro fallimento, uno dei tanti di questo Governo di litigiosi incapaci. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U e del senatore Filippelli*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo dei Verdi alla questione di fiducia posta sul provvedimento non posso non sollevare nuovamente con forza una serie di questioni che abbiamo oggi trattato in sede di discussione generale.

Il segno stesso del fallimento delle operazioni di cartolarizzazione è dato dal modo in cui si è arrivati oggi ad esaminare in Aula questo decreto-legge. Si è voluto ripetere il copione seguito alla Camera. Infatti, ci troviamo ormai di fronte ad una maggioranza che non riesce a far approvare neanche un decreto-legge che non fa altro che riproporre una

norma inserita, durante la discussione del decreto-legge n. 351 del 2001, nella legge di conversione n. 410 del 2001.

È una maggioranza divisa, una maggioranza che di fronte ai veti della Lega non sa cogliere l'opportunità di migliorare il testo del decreto con il contributo dell'opposizione, che in questo caso ha dimostrato ampiamente uno spirito costruttivo, affrontando la vicenda della cartolarizzazione così come gestita da questo Governo e tentando di porre riparo ai grandi guasti sociali da essa provocati.

Abbiamo dimostrato, con le iniziative di questi due anni, con le battaglie degli inquilini e la capacità di fare proposte, di riuscire a costringere il Governo a tornare sui suoi passi per cercare di eliminare le ingiustizie più palesi.

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria inettitudine del Governo, che con il processo di cartolarizzazione ha operato male su due fronti. Infatti, ha provocato danni ed emergenza sociale sul fronte del diritto alla casa, con l'incubo per diverse migliaia di famiglie – soprattutto quelle che rientrano nelle fasce più deboli – di non poter acquistare e dover lasciare la propria abitazione; inoltre, ha creato problemi molto seri sul fronte dei conti pubblici.

Avete voluto gestire in questo modo la fase della SCIP 2 pur sapendo che erano aperti tantissimi contenziosi. Avete conseguito un fallimento, perché non siete riusciti a vendere più del 30 per cento di quanto preventivato. Stanno per scadere – e lo sapete perfettamente – le obbligazioni e con questo decreto prevedete addirittura una garanzia dello Stato per coprire gli ulteriori interessi.

Quindi, da una parte la finanza creativa ha prodotto una ulteriore serie di problemi alla nostra finanza pubblica; dall'altra, non avete voluto affrontare le gravi questioni dell'emergenza abitativa nelle nostre città. Non solo: con la cartolarizzazione gestita in questo modo la situazione si è fortemente aggravata.

Rimangono aperti in questo provvedimento – e il Sottosegretario lo sa perfettamente – una serie di nodi che si potevano affrontare e risolvere se non vi fosse stata, ancora una volta, l'emergenza di dare risposte alla Lega e quindi di blindare il provvedimento ponendo la fiducia.

Le questioni aperte riguardano le fasce più deboli, le garanzie per le persone anziane che non possono acquistarle di rimanere nelle case in cui vivono. Rimangono aperte le questioni degli enti previdenziali privatizzati, che da una parte si considerano soggetti pubblici per ottenere agevolazioni fiscali e dall'altra si comportano come soggetti privati non volendo applicare né i canoni concordati, né le procedure delle cartolarizzazioni, né tanto meno questo decreto.

Rimangono aperte le questioni poste dalle garanzie per quei conduttori che non sono stati messi nelle condizioni di poter acquistare le case per i loro prezzi troppo elevati. Rimane aperto il problema dell'uguaglianza, dato che nel decreto si danno risposte a coloro che hanno manifestato la propria volontà entro il 31 ottobre tramite raccomandata.

Non essendo stata ancora approvata la legge, in quanto varata ventitré giorni dopo, restano fuori tutti coloro che non hanno potuto rimanifestare la propria volontà; ciò ha creato e crea ancora oggi una serie di disparità e disuguaglianze tra i cittadini di fronte alla legge.

Sono problemi che si potevano risolvere perché vi era lo spirito giusto da parte dell'opposizione e credo vi fossero anche forti aperture da parte della maggioranza. Ancora una volta, per i vostri problemi politici, per il fatto che siete una maggioranza che ormai fa acqua da tutte le parti, ci mettete nelle condizioni di non poter affrontare questi problemi per difendere gli interessi dei cittadini e nell'interesse generale del Paese.

Noi non ci arrenderemo e continueremo a porre questi problemi. Avremo la possibilità, nella discussione sulla delega previdenziale, di riproporre la questione degli enti previdenziali privatizzati. Credo che sia nell'interesse di molti componenti della maggioranza che volevano migliorare questo testo intervenire per risolvere alcuni problemi che possono provocare nel prossimo futuro un'emergenza sociale.

Non avete messo in grado i Comuni, se non tardivamente, di intervenire nemmeno ripristinando in parte i fondi del *bonus* casa; quindi, quello che abbiamo di fronte è uno scenario complicato.

Se al Parlamento non fosse stato messo ancora una volta il bavaglio dal Governo, avrebbe potuto affrontare con competenza le grandi questioni sociali costituite dall'emergenza casa e migliorare il provvedimento.

Abbiamo dimostrato in questi mesi di essere disponibili, avanzando proposte; abbiamo ripresentato emendamenti su questa materia e porteremo avanti la nostra iniziativa politica e legislativa anche in quest'Aula.

Non potete continuare ad andare avanti in questo modo. Ormai, i cittadini italiani hanno capito il gioco: siete compatti solo quando ci sono determinati interessi da difendere, ma quando sono in ballo questioni che toccano i diritti fondamentali dei cittadini non volete dare voce al Parlamento, né dargli la possibilità di intervenire e di legiferare nell'interesse dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e del senatore Filippelli*).

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, non abbiamo apprezzato il ricorso alla fiducia su un provvedimento che tutto sommato, dal punto di vista dei contenuti, non ha una rilevanza politica tale da determinare una scelta di campo di questa portata. Lo abbiamo detto in mille salse: la fiducia è una cosa seria e come tale va chiesta e concessa per chi crede, come noi crediamo, di portare avanti una missione affidataci dagli elettori, che sono i primi ad avercela concessa.

Voglio però aggiungere: non abusì, il Governo, di questa strategia, perché la Lega intende sì essere alleato affidabile, ma non deve neanche

ingenerarsi il convincimento che comunque, alla fine, si trova sempre una via d'uscita.

Noi siamo convinti di quale sia il ruolo che ci compete come forza politica di questa maggioranza, ma siamo anche consapevoli di quali siano i limiti invalicabili oltre i quali non siamo disposti a transigere.

Lo abbiamo dimostrato anche ultimamente, opponendoci strenuamente all'eventualità di emettere un decreto per salvare le società di calcio; ci stiamo battendo contro l'invadenza della spazzatura di Bassolino nelle Regioni del Nord. Su questi temi abbiamo le idee chiare e forte è il convincimento di avere dalla nostra parte quanti ci hanno affidato questa missione.

Anche rispetto ai contenuti del decreto che ha innescato la richiesta della fiducia avevamo dichiarato la nostra contrarietà, in quanto esso sostanzialmente permette ingiustizie e trattamenti territoriali differenziati.

Come Lega Nord, ci siamo sempre opposti, è bene ribadirlo; abbiamo sempre a mente il motivo della nostra presenza nelle istituzioni: realizzare le riforme, difendere gli interessi del Nord. Su questo abbiamo costruito le alleanze e su questo abbiamo ricevuto i consensi che hanno permesso la nostra presenza nelle istituzioni.

Certo, il grande risalto dato all'azione di contrarietà esercitata alla Camera su questo specifico provvedimento ha determinato l'aspettativa che in Senato ve ne sarebbe stata la continuazione; in effetti, ci eravamo incamminati in quella direzione, ribadendo la nostra posizione nelle Commissioni bilancio e finanze.

Il voto contrario al decreto-legge era scontato da parte nostra, soprattutto per le ingiustizie che esso contiene e per la mancanza di chiarezza sulla copertura finanziaria, con risorse aleatorie e indefinite a fronte di oneri certi.

Il voto di fiducia ha messo fine a questa azione interrompendo un percorso che sicuramente ci avrebbe visto contrari alla conversione del decreto. Ci chiediamo ora quale sia l'atteggiamento da assumere in queste circostanze: se, cioè, fare una guerra santa su un singolo provvedimento che ha già visto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento o guardare avanti a quelli che potrebbero essere i risultati che l'azione politica esercitata dalla Lega potrà portare nel lungo periodo.

Per senso di responsabilità e per l'opportunità che vogliamo ancora cogliere, scegliamo la seconda soluzione, perché intendiamo portare avanti un progetto di più ampio respiro. Non ci sentiamo di mettere in crisi il Governo con un voto contrario sulla fiducia che ci viene chiesta.

Nella discussione generale non ho sentito grande ostilità al decreto; evidentemente, tutto sommato, fa piacere anche alla sinistra che oggi si schiererà ferocemente contro la concessione della fiducia perché alla fine il risultato dell'approvazione sarà comunque garantito dalle forze che sostengono questa maggioranza e i frutti saranno raccolti anche dagli esponenti dell'opposizione. Lo vedremo quanto prima sui manifesti che sicuramente, a partire dalla prossima settimana, invaderanno le città e Roma

in particolare. Sarà nostra cura far conoscere questo a quanti fuori del Lazio non avranno la possibilità di usufruire dei benefici.

Siamo sempre stati rigorosi nel rispetto delle regole e abbiamo sempre denunciato apertamente ciò che non ci convince. All'inizio di questa legislatura, nella dichiarazione sul voto di fiducia, avevamo detto e promesso che saremmo stati vigili e attenti, che non avremmo avuto difficoltà a denunciare quanto ci fosse apparso non in linea con la nostra presenza nella maggioranza. Rivendico alla Lega questa prerogativa, che esercitiamo ogniqualvolta abbiamo la sensazione che ciò possa accadere.

Il voto di fiducia che viene chiesto, e che concederemo, lo consideriamo un voto per continuare l'azione riformatrice di questa maggioranza, convinti che ci siano ancora tutte le ragioni per portare a termine il programma della legislatura.

Vogliamo sperare che in futuro il ricorso al voto di fiducia avvenga su problematiche molto importanti e non su argomenti come questo, che noi, Lega Nord, riconduciamo a quel modo di affrontare i problemi che ha determinato la fortuna dello *slogan* «Roma ladrona e sprecona». (*Applausi dal Gruppo LP*).

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, colleghi senatori, in tutti i modi la Lega Nord, alla Camera prima e al Senato ora, ha espresso la propria contrarietà alla conversione in legge del decreto in esame.

Gli elementi sostanziali di questa netta posizione sono tre: la disparità di trattamento tra i cittadini; le finalità elettorali assistenzialiste del provvedimento; l'ambiguità della copertura finanziaria per l'indeterminatezza del numero dei beneficiari e quindi del costo complessivo dell'operazione.

Nonostante qualcuno stia cercando di declamare in maniera insipiente che la Lega Nord sta agendo in preda a convulsioni anarchiche, ricordo che l'unico decreto bocciato in Parlamento ha riguardato sempre le cartolarizzazioni e che proprio il partito guidato da chi ha rilasciato quelle dichiarazioni, Alleanza Nazionale, è stato fautore, allora, del voto contrario. Ricordo anche che, se una scissione c'è stata in questa legislatura in un partito della coalizione di Governo, ebbene è ancora in quello stesso partito che la dobbiamo cercare. Questo va detto a proposito di anarchia.

La Lega Nord, invece, è coerente: ha ricevuto un mandato per modernizzare questo Stato e per finirla con i privilegi, tanto che le sue proposte sono sempre corse verso questo obiettivo. Si pensi che alle migliaia di famiglie padane turlupinate dai criteri temporali adottati dal decreto si aggiungono anche i cittadini della stessa Roma, che hanno avuto la cortesia di rivolgersi alla Lega Nord per esporre le loro sacrosante ragioni.

Rimane comunque eclatante che proprio nella stessa città, per ragioni che tutti ben conosciamo, si manifestano i maggiori, iniqui vantaggi a fa-

vore degli inquilini. Questo conferma che quando la Lega Nord parla, come faccio ora io stesso, di Roma padrona, sprecona e ladrona, si riferisce alle perenni *lobby* politiche e partitiche che hanno avvelenato, e purtroppo avvelenano ancora oggi, la vita pubblica italiana.

Aver posto la fiducia su questo provvedimento è un grave errore, perché mina la fiducia non certo al Governo nel suo complesso, bensì, da parte mia, a un Ministro in particolare, quello per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, che non ha saputo cogliere umori e possibilità, proporre alternative e favorire il dialogo nei confronti di una forza politica, la Lega Nord, che ha sempre fatto il proprio dovere affinché venissero rispettati i programmi che la coalizione aveva proposto ai cittadini al momento del voto politico del 2001. La stessa protervia, quindi, di chi da altri scranni aveva aggredito le giuste rimostranze leghiste con il silenzio coatto ed ingiustificate espulsioni.

Ringrazio, invece, le ben diverse doti di chi presiede questa seduta, che al mio ripetere le stesse parole, ingeneranti a suo tempo una polemica totalmente faziosa e voluta da chi presiedeva in quel momento la Camera, ha permesso il corretto, libero e democratico svolgimento del dibattito politico.

PRESIDENTE. Senatore Franco Paolo, la prego di non fare alcun apprezzamento sui colleghi della Camera e soprattutto sul suo Presidente. Le sarò grato di questo. È una regola a cui tutti dobbiamo attenerci strettamente.

FRANCO Paolo (LP). Non voterò la fiducia al Governo. Non parteciperò alla votazione per il solo motivo che non vorrei confondere il mio voto con quello di una sinistra che aborrisce la dismissione del patrimonio pubblico, non tanto, come è mio parere, quando diventa iniqua, ma per considerazioni ideologiche che si rifanno alla funzione e alla presenza dello Stato nella società civile, secondo principi che purtroppo fanno parte del bagaglio politico e culturale anche di forze politiche di parte avversa. (Applausi dal Gruppo LP).

* EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Armosino, onorevoli senatori, siamo chiamati alla conversione del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, e il Gruppo UDC voterà la fiducia. Si tratta di fiducia tecnica e non politica, fiducia al Governo alla quale aderiamo senza incertezze e senza riserve.

Siamo consapevoli della rilevanza del provvedimento. Esso guarda ad obiettivi di finanza pubblica, ai saldi di bilancio e alla valorizzazione dell'attivo. Determina un arretramento dello Stato nell'economia, consente una più efficiente gestione del debito pubblico e favorisce il principio co-

stituzionale dell'accesso alla proprietà. Coniuga infine interessi generali e finalità sociali, finalità economiche con equità e solidarietà.

Se questa nuova operazione serve anche a fronteggiare esigenze finanziarie per il rimborso di sottoscrizioni di obbligazioni riferite a precedenti cartolarizzazioni si impone allora anche una piena conoscenza dei dati di bilancio e in particolare della reale situazione di cassa che ha un impatto meccanico sul debito. È un'esigenza alla quale il Parlamento non può sottrarsi.

Sarebbe opportuno che le entrate delle cartolarizzazioni fossero destinate a più importanti e significative politiche abitative in favore delle giovani coppie, delle famiglie, degli alloggi militari e delle infrastrutture, trasformando gli impegni in erogazioni.

Oggi il Governo si fa carico di affrontare questioni di carattere sociale, sanando situazioni discriminatorie in ordine ai prezzi, soprattutto dopo le forti oscillazioni, fra gli aventi diritto all'acquisto degli immobili pubblici, ma resta l'esigenza di evitare contenziosi e quei fattori di conflittualità che si trascinano e che ostacolano gli obiettivi di dismissione senza benefici per alcuno.

Questo decreto legge, predisposto dal Governo su sollecitazione delle forze della maggioranza, ha il merito di avere sanato ingiustizie e disparità. La scadenza del decreto ha reso impossibili ulteriori correzioni e modificazioni. Il Governo ha dato assicurazioni rispetto a quanto indicato in un nostro ordine del giorno.

È dunque necessario controllare gli enti preposti alla individuazione delle unità abitative esterne alle infrastrutture militari, emanare con tempestività il decreto ministeriale ed evitare illegittimi e difformi comportamenti da parte della Difesa. Prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità del Governo.

Occorre anche tenere conto dei moltissimi cittadini che potrebbero essere esclusi dall'intervento normativo per non avere avuto la giusta informazione o per non avere letto la *Gazzetta Ufficiale*, tenendo nella giusta considerazione anche aree e situazioni di disagio sociale.

Resta ancora irrisolta la questione dei *sine titolo*, questione che riguarda situazioni di disagio abitativo, soprattutto nei grandi centri urbani e ad alta densità abitativa.

Il dibattito sul provvedimento in Commissione e in Aula ha fatto emergere posizioni divergenti sul significato del decreto. L'azione programmatica del Governo e della maggioranza che lo sostiene non può essere indebolita né messa in discussione da atteggiamenti ambigui, in un momento in cui la sensibilità dei mercati finanziari è elevata e rischia di provocare dannose conseguenze.

Ciò richiede comportamenti responsabili e coerenti, soprattutto nella fase del ciclo elettorale da parte di tutte le forze politiche, e soprattutto di quelle che sostengono il Governo. In questa fase c'è bisogno di restituire e diffondere fiducia e credibilità.

L'UDC non ha presentato proposte emendative; si è tuttavia fatta carico di richiamare l'attenzione su alcuni problemi che meritano di trovare

soluzione in altri provvedimenti, non perché non abbiamo idee o proposte significative da portare avanti, ma semplicemente per senso di responsabilità che nasce dalla consapevolezza delle difficoltà della finanza pubblica, accentuate dal basso livello di crescita economica europea e dai conseguenti riflessi su quella interna.

Ciò richiede assunzione di responsabilità, richiede coraggiose riforme strutturali, dopo quelle realizzate sul mercato del lavoro e delle infrastrutture, come pure nella scuola e nell'università e con la grande riforma fiscale, per non correre il rischio del declino. Ma soprattutto richiede la grande riforma del *welfare*, ma anche il controllo delle spese di funzionamento della pubblica amministrazione e dei diversi livelli territoriali di governo, proprio per la delicata situazione della finanza pubblica.

Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole senatore Franco su un aspetto: la fiducia non è un'iniziativa estemporanea del Ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole Giovanardi. La fiducia è una decisione collegiale del Consiglio dei Ministri!

E allora, per noi dell'UDC le ragioni della coalizione e dell'alleanza sono più forti delle convenienze politiche e degli aspetti contingenti. Le ragioni dell'interesse generale devono prevalere sulle convenienze delle singole forze politiche; è prevalso un senso di responsabilità che apprezziamo; per queste ragioni il Gruppo dell'UDC voterà con convinzione il decreto legge sulle cartolarizzazioni, su cui è stata posta la questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, il provvedimento che abbiamo dinanzi ha avuto un singolare cammino parlamentare molto incidentato, tant'è vero che la Camera, dopo un serrato e proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione, che aveva in parte migliorato il provvedimento, ha visto l'irruenza della Lega che è stata sanzionata anche dalla Presidenza della Camera.

La fiducia che qui oggi viene posta ha questo alle spalle: un provvedimento non condiviso da tutta la maggioranza, come altri provvedimenti. Si tratta pertanto di un voto di fiducia che viene qui riproposto in modo inopinato, e che il Governo pone contro la sua stessa maggioranza, perché nulla è stato fatto da parte dell'opposizione per arrivare a questa richiesta.

L'opposizione ha collaborato; anche al Senato abbiamo tentato di migliorare il provvedimento; avevamo acconsentito ancora ieri pomeriggio (come certamente testimonierà il presidente della Commissione finanze, il collega Pedrizzi) che si arrivasse a un dibattito proficuo in Aula senza la scure non solo della fiducia, ma anche dell'armonizzazione, che il Presidente del Senato dispone circa i tempi concessi a tutti i senatori che partecipano al dibattito.

Si tratta – ripeto – di un voto di fiducia che il Governo pone contro la sua maggioranza. Guarda caso, la Lega si allinea: qui vota a favore mentre alla Camera non aveva partecipato al voto, quindi il voto di fiducia ottiene in effetti l'obiettivo per il quale viene chiesto. Qui si ha paura di scrollare troppo e che qualcosa possa cadere.

Vede, collega Paolo Franco, lei si è coperto, come tutti i suoi colleghi, al grido di «Roma ladrona», ma «Roma ladrona» fa rima con poltrona, e le poltrone romane vi interessano molto (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*). È per questo che anche voi oggi votate la fiducia e vi allineate in modo coperto alle richieste del Governo. (*Commenti dal Gruppo LP*). La verità è questa, colleghi.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). La verità è questa, anche perché le motivazioni per le quali il Governo ha chiesto la fiducia, espresse qui dal ministro Giovanardi, sono abbastanza singolari. Il Ministro ha detto che la fiducia è necessitata da una ragione tecnica e da impegni internazionali: in questo caso sappiamo che ciò non è assolutamente vero, quelle motivazioni sono una debolissima foglia di fico che non copre le vergogne di una maggioranza che non c'è più e che quindi continuamente è costretta a queste richieste. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dal Gruppo FI. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi!

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Quante altre fiducie occorreranno a questo Governo per andare avanti? Quante altre fiducie dovremo subire? Quali altre strozzature del dibattito parlamentare?

Ciò accade nella discussione di un provvedimento che avrebbe potuto ricevere anche il nostro voto se avessimo avuto ancora la possibilità – come speravamo – di migliorarlo. Ricordo che questo decreto è stato necessitato dagli errori del Governo e della maggioranza, che ancora una volta hanno provveduto alle cartolarizzazioni solo per fare cassa, in questo caso con le cartolarizzazioni su dismissioni di immobili, senza tener conto delle esigenze abitative delle grandi città e certamente del Paese.

Fare cassa: questo è innanzitutto l'obiettivo del ministro Tremonti; fare cassa in un modo che è stato già sanzionato in sede europea dall'E-COFIN, in un modo che sottrae ovviamente la possibilità di truardare lo scenario economico del Paese con più lungimiranza e non certamente nel modo in cui lo fa questo Governo.

È un decreto, questo, che discende da una norma inserita nella legge finanziaria del 2004 dal Governo e dalla maggioranza di centro-destra, che, ricordo, aveva ricondotto la normativa per la dismissione degli immobili alla situazione antecedente al decreto-legge n. 269 del 2003, perché questo è il passaggio, pure ricordato nell'intervento dei colleghi.

La normativa precedente, quella varata dal centro-sinistra e in parte confermata anche dal Governo di centro-destra, riconduceva il valore degli immobili all'ottobre 2001, al momento, cioè, in cui si dava inizio alla prima cosiddetta dismissione, la SCIP 1. Questo poi è stato cancellato dal decreto-legge n. 269 del 2003, suscitando la giusta reazione dei tanti inquilini e conduttori per i quali la casa è una vera emergenza.

Si è poi andati avanti in questo modo, certamente non coerente, del Governo e della maggioranza, e si è giunti a quell'emendamento votato alla Camera dei deputati alla legge finanziaria del 2004, che ha riprodotto la normativa *quo ante* al citato decreto-legge n. 269, con un ulteriore elemento di confusione che il Governo, nella persona dell'amabile sottosegretario, onorevole Armosino, non ha potuto chiarire in Commissione e in Aula.

Quell'emendamento, infatti, era accompagnato da una relazione tecnica in cui si diceva che esso non avrebbe comportato oneri connessi, quando invece la relazione tecnica illustrata anche in Commissione dal Governo prevede per quella nuova normativa introdotta con la finanziaria un onere di circa 2.000 miliardi di vecchie lire. Vedete anche che tipo di confusione c'è, sul versante delle coperture nell'azione del Governo, tendente certamente verso una finanza molto allegra.

Si prevede anche il rimborso agli inquilini. È giusto il rimborso agli inquilini che hanno acquistato ad un prezzo maggiore, ma con una copertura che ha destato perplessità anche al Servizio studi del Senato. Si prevede, infatti, a copertura la vendita di altri immobili, ma non si dice quali, non si dice quando e si rinvia ad un provvedimento del Governo su come verranno valutati.

Ricordo comunque che il decreto ha avuto alcune miglierie su proposta dell'opposizione alla Camera dei deputati: si è introdotta infatti la norma sulla vendita della nuda proprietà degli immobili occupati da famiglie con persone handicappate o da ultrasessantacinquenni; si è cancellato l'iniquo termine iniziale, previsto dal decreto del Governo per l'opzione, fissato al 26 settembre 2001 (termine questo che non aveva alcun senso perché penalizzava fortemente tutti gli inquilini, quelli più diligenti che avevano fatto conoscere per tempo le loro intenzioni).

Vi erano poi questioni su cui apportare miglioramenti: alcune relative alla possibilità dell'acquisto da parte del Comune degli immobili non venduti; la questione degli immobili degli enti privatizzati, in particolare dell'ENFAP, che non si è voluto affrontare e che desta enorme preoccupazione non soltanto a Roma ma anche nella «Milano del Nord».

Su tali questioni, amici, speravamo di poter migliorare il provvedimento, ma è giunta la richiesta di fiducia che il Governo pone – ripeto – contro la sua stessa maggioranza, una fiducia che cerca di far sopravvivere il Governo e la maggioranza attuali e che noi per forza dovremo negare. Conseguentemente il Gruppo della Margherita farà mancare la fiducia al Governo, ma credo che farà lo stesso anche il Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge per il quale il Governo chiede oggi la fiducia offre un'onesta ed equilibrata soluzione ad una problematica che si trascina da troppo tempo e che stava rischiando, attraverso l'alimentazione di un vasto contenzioso, di condizionare negativamente i risultati attesi dalle operazioni di dismissione immobiliare.

Un processo, quello delle dismissioni immobiliari, che sta portando risultati positivi dopo anni di tentativi assai deludenti operati da una serie di leggi che si sono succedute in materia, fino alla scorsa legislatura; quell'insieme di norme che un recente studio di Giacomo Vaciago e Salvatore Parlato ha definito come ambiguità, frammentarietà ed incompletezza dei provvedimenti passati.

Le soluzioni adottate dal Governo, quindi, hanno teso giustamente ad allentare le maglie burocratiche che avevano condotto parte del patrimonio pubblico in uno stato di completo abbandono. Tale processo, anche per la particolare sensibilità dell'iniziativa politica di Alleanza Nazionale, è stato e viene portato avanti ponendo particolare cura alle situazioni di disagio sociale in cui si possono trovare gli inquilini degli immobili. Per questo, Alleanza Nazionale ha sempre dato un sostegno convinto alle operazioni di dismissione degli immobili, con lo strumento innovativo delle cartolarizzazioni.

La dismissione degli immobili consente, innanzitutto, di cogliere l'obiettivo di fare pulizia in un contesto abitativo in passato caratterizzato da sprechi e sperequazioni. La vendita agli inquilini mette certamente fine a tutto questo.

Il flusso finanziario assicurato al bilancio pubblico dalle procedure di vendita è certamente ingente e contribuisce non poco a realizzare pienamente gli indirizzi strategici di politica economica volti a recuperare risorse per lo sviluppo senza aumentare la pressione fiscale, anzi, garantendo i margini di una progressiva riduzione del prelievo tributario.

Si è parlato di finanza creativa, mentre va dato atto al ministro Tremonti di aver individuato uno strumento innovativo con procedure di vendita dei beni immobili più celeri ed efficaci rispetto al passato. Oltretutto le cartolarizzazioni creano un movimento finanziario *a latere* delle operazioni di vendita con benefici effetti anche sui mercati dei titoli e delle obbligazioni.

In tale contesto positivo, tuttavia, Alleanza Nazionale, seguendo un indirizzo che assume una specificità peculiare nella coalizione di Governo, ha insistito per una attenta valutazione degli aspetti sociali più delicati legati alla vendita degli immobili pubblici.

Fin dal momento del varo del decreto-legge n. 351 del 2001, infatti, la questione della determinazione del prezzo di vendita, connessa all'indi-

viduazione del momento in cui era stato validamente offerto agli inquilini l'acquisto della casa, aveva creato non poche perplessità.

Era sembrato quindi essenziale richiamare il Governo a queste esigenze, anche per evitare che situazioni abitative identiche dessero luogo a procedure di vendita differenziate, a prezzi diversi.

Certamente la mia parte politica non disconosce l'onerosità di un tale intervento. Al di là di ogni valutazione sulla congruità degli strumenti di copertura (abbiamo il conforto della 5^a Commissione programmazione economica, bilancio), sottolineo con soddisfazione come il Governo abbia deciso di far prevalere ragioni di equità, di giustizia e di attenzione sociale rispetto a valutazioni di spesa.

Certamente la spesa di un miliardo di euro rappresenta oggi uno sforzo di notevoli dimensioni, ma testimonia della capacità del Governo di trovare le risorse finanziarie ogni volta che esigenze di giustizia, di equità e di sostegno a categorie socialmente più deboli lo richiedono.

Intendo quindi, in quest'Aula, dare atto alla sottosegretario Armosino di avere sempre sostenuto con forza che il decreto-legge n. 41 del 2004 nasceva da una precisa e circostanziata deliberazione del Parlamento in merito alla determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari appartenenti ad enti pubblici.

E la giustizia e l'equità sono confermate dalle norme del presente decreto, in base al quale gli inquilini acquirenti di immobili dismessi possono procedere all'acquisto sulla base dei prezzi di mercato del periodo in cui manifestarono la volontà di acquisto.

Inoltre, con alcune modifiche apportate dalla Camera vengono introdotte importanti novità con riferimento alle abitazioni occupate da nuclei familiari nei quali siano compresi soggetti portatori di *handicap*.

Si tratta, come è evidente, di norme di buon senso, rispettose dell'affidamento e della buona fede dei soggetti coinvolti e che nulla hanno a che vedere con supposte pratiche assistenzialistiche, come è stato inopportuno evocato da alcuni anche in quest'Aula; norme per le quali occorre giungere ad una rapida e definitiva conversione in legge e che ricevono la piena approvazione dal Gruppo di Alleanza Nazionale.

Pochissime parole, signor Presidente, sulla questione di fiducia. raramente si è assistito nella nostra storia repubblicana ad una campagna di disinformazione come quella che la sinistra sta oggi realizzando nel Paese, sicché non è inutile, seppure in un'occasione come questa, ribadire i motivi per cui l'Esecutivo merita il sostegno di tutta la maggioranza, ricordare le cose fatte, seppur molto brevemente, difendere la verità degli obiettivi raggiunti malgrado le difficoltà oggettive di un contesto internazionale caratterizzato dall'attentato dell'11 settembre a New York e dalle stragi dell'11 marzo a Madrid, da due guerre e da un dopoguerra di sangue e di conflitto.

Occorre anche ricordare la crisi economica europea e ribadire come non si possa parlare di un «caso italiano» perché la crisi è continentale e coinvolge Paesi come la Francia e la Germania che hanno visto saltare il Patto di stabilità per quest'anno e per il prossimo.

Ciò nonostante, il Governo è riuscito dal 2002 ad innalzare le pensioni minime ad un milione di lire, ha raddoppiato le detrazioni per i figli a carico, le ha triplicate per i figli portatori di *handicap*, ha aumentato le indennità per i ciechi e per i sordomuti, ha incrementato i benefici per i disabili affetti da sindrome di Down e da morbo di Alzheimer, ha introdotto la *no tax area* per i redditi fino a 7.500 euro, ha consentito deduzioni per alleggerire le imposte per i redditi fino a 25.000 euro, ha costituito un fondo di 10 milioni di euro per gli asili nido aziendali, ha ridotto la pressione fiscale alle imprese, ha sostenuto l'agricoltura e il *made in Italy*; ma è riuscito anche a varare la riforma del mercato del lavoro introducendo maggiore flessibilità senza colpire e ridurre le garanzie sociali, ha ridotto drasticamente la disoccupazione nel Paese, una riforma attesa da anni e che è costata la vita a Marco Biagi.

Come non ricordare, inoltre, la legge per la procreazione medicalmente assistita, che ha visto per la prima volta un Governo schierarsi coraggiosamente su un tema così delicato, e poi la riforma della scuola, il sostegno alle famiglie nella scelta educativa, il ruolo dell'Italia nella politica estera, e siamo a metà legislatura, signor Presidente, il cammino deve continuare.

Il cammino deve continuare alleggerendo ulteriormente la pressione fiscale con la riduzione delle aliquote IRPEF a partire dai redditi medio-bassi per dare più potere di acquisto alle famiglie, riducendo ancora le imposte alle imprese, in particolare l'IRAP relativa al costo del lavoro, introducendo il quoziente familiare per determinare la tassazione delle famiglie, garantendo meglio il risparmio perché possa essere considerato finalmente una virtù e un valore personale e comunitario.

Su questi temi, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale si impegnerà per il varo del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria; su questi temi offrirà al Governo la massima e più leale collaborazione. Per questi motivi in tale occasione voterà la fiducia al Governo. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo dei Democratici di sinistra.

Voteremo contro sia perché non abbiamo fiducia in questo Governo – dato che siamo chiamati ad un voto di fiducia diremo «no» – sia perché consideriamo il decreto-legge al nostro esame inadeguato e gravemente insufficiente rispetto alle esigenze di equità e alle domande che in questi mesi sono venute dai cittadini interessati alla cartolarizzazione, dagli inquilini e dai ceti popolari che abitano in questi palazzi di proprietà degli enti previdenziali.

La prima ondata di vendita di immobili pubblici ad uso abitativo si è svolta prima dell'estate del 2001, durante i Governi di centro-sinistra, in un quadro di finalità finanziarie, di norme e di garanzie di equità che il Governo di centro-destra ha radicalmente alterato e demolito. Quella prima ondata di vendita durante i Governi di centro-sinistra aveva consentito all'84 per cento dei locatari di acquistare gli alloggi in cui risiedevano a condizioni economiche favorevoli e quella procedura di vendita aveva garantito il gettito preventivato alle casse dello Stato.

Desidero rivolgere qui un ringraziamento a tutti i colleghi del Gruppo dei Democratici di sinistra intervenuti sul tema, mi riferisco ai colleghi Pasquini, Brunale, Morando e Bonavita. Al tempo stesso, desidero ricordare l'impegno ed anche i risultati complessivamente positivi conseguiti dal collega Cesare Salvi nel periodo in cui da Ministro del lavoro ebbe a gestire la materia della vendita degli immobili di proprietà degli enti previdenziali.

Ebbene, è arrivato il centro-destra nell'estate del 2001 e con il decreto-legge n. 351 del 2001, poi convertito in legge, questo Governo ha apportato modifiche alla normativa sulla dismissione degli immobili degli enti pubblici, avviando una seconda fase di vendita, la SCIP 2, confusa, ondivaga e caratterizzata da manifestazioni di protesta di numerosi cittadini.

Sono manifestazioni di protesta, collega Pedrizzi, che hanno indotto settori rilevanti del Gruppo di Alleanza Nazionale alla Camera e più in generale quadri dirigenti del vostro partito ad assumere una posizione assai critica nei confronti della politica del Governo in materia di cartolarizzazioni.

Lo stravolgimento delle norme che erano state varate dai Governi di centro-sinistra ha messo in difficoltà gli inquilini e i commercianti. Il diverso e disuguale trattamento tra inquilini di uno stesso stabile, o addirittura di uno stesso piano di un immobile, ha creato disagi e proteste. Il decreto-legge n. 351 del 2001, stabilendo che il prezzo di vendita delle unità immobiliari deve essere determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato degli immobili ha di fatto creato disparità di trattamento tra i locatari.

Sulla base degli ultimi dati disponibili nella sola città di Roma i prezzi degli immobili sono aumentati dal 2001 al 2004 con punte del 40 per cento. Va da sé che coloro ai quali è stato consentito di esercitare il diritto di opzione e il conseguente acquisto nel 2001 si sono trovati a pagare un prezzo inferiore; quelli che sono venuti dopo hanno pagato un prezzo altamente superiore oppure hanno rinunciato ad esercitare il diritto previsto dalle norme.

L'innalzamento della soglia per il mandato di acquisto collettivo dal 50 per cento degli inquilini all'80 per cento ha ridotto la possibilità di ricorrere a tale strumento di acquisto a prezzi scontati.

Quindi, da un lato un innalzamento dei prezzi di vendita, dall'altro un innalzamento della soglia per il mandato collettivo; in questo modo si è eliminata alla radice la possibilità per tanti conduttori di acquistare gli im-

mobili in cui risiedono a condizioni favorevoli o comunque praticabili per i loro redditi familiari.

La percentuale di cittadini conduttori di immobili oggetto di cartolarizzazione che hanno acquistato gli immobili nei quali abitavano è diminuita fortemente rispetto al passato. Chi ci ha guadagnato, signor Presidente, colleghi? Lo Stato non ha incamerato quanto previsto, numerosi inquilini non sono nelle condizioni di procedere all'acquisto e vi hanno rinunciato definitivamente.

Le nuove regole sulla dismissione degli immobili pubblici mediante bando d'asta hanno favorito i grandi gruppi immobiliari e finanziari che hanno acquisito gran parte degli immobili rimasti invenduti per rinuncia degli inquilini in molti casi a prezzi inferiori a quelli applicati agli inquilini, alle loro famiglie, ai pensionati, ai lavoratori che abitano in quelle case.

Le opposizioni ma anche, collega Pedrizzi, una parte rilevante della maggioranza, anche i vostri parlamentari che si sono sottratti alla disciplina imposta dal ministro Tremonti, avevano chiesto al Governo di adottare misure riparatrici pienamente eque rispetto ai danni, alle incertezze, alle ambiguità della legge che avevate varato.

Noi avremmo voluto oggi, nella discussione di questo decreto-legge, approfondire, dibattere nel merito il provvedimento e le proposte migliorative. Questo non è stato possibile, il provvedimento riguarda 80.000 famiglie italiane e 11.000 esercizi commerciali per un valore complessivo di oltre 22.000 miliardi di vecchie lire, più di un punto del PIL.

Queste cifre rappresentano centinaia di migliaia di persone, interessi, vite, diritti: di queste persone, di questi interessi, di queste esistenze e di questi diritti noi non riusciamo a discutere serenamente perché ci viene imposta la ghigliottina del voto di fiducia. Questa ghigliottina è imposta per superare i dissensi, le divergenze, i mugugni e i diversi orientamenti che sono all'interno della maggioranza.

Non c'è soltanto l'opposizione gridata della Lega, c'è anche la difficoltà e l'imbarazzo che inducono il collega di Alleanza Nazionale a dedicare una parte del suo intervento a parlare d'altro, perché sa che molti suoi elettori avrebbero voluto che si discutesse nel merito e che si migliorassero le norme di questo decreto-legge.

Gli obiettivi che il decreto-legge si propone sono conseguiti parzialmente e smentiti dalle contraddizioni all'interno delle norme che stiamo discutendo. Infatti si accoglie in linea di principio una posizione del centro-sinistra ma poi si tradiscono quelle proposte e quelle innovazioni.

Sarebbe stato opportuno che tutti coloro che fino alla data di approvazione del presente provvedimento avevano espresso in qualsiasi modo, anche attraverso strumenti diversi da quelli previsti dal decreto-legge n. 351 del 2001, la volontà di acquisto dell'immobile oggetto di cartolarizzazione potessero acquistarlo alle condizioni di mercato del 2001, ma questo sulla base delle norme che voi alla fine ci state imponendo con il voto di fiducia non è possibile.

Con questa misura si sarebbero sanate tutte le possibili disparità di trattamento, tutti sarebbero stati trattati allo stesso modo; invece no, perché avete respinto senza neanche discuterli nel merito tutti gli emendamenti che avevamo presentato.

Rimangono aperte altre questioni sociali: le famiglie che non possono sostenere, per ragioni legate al proprio livello di reddito, gli oneri necessari per acquisire il diritto di opzione sull'alloggio in cui vivono rimangono con l'incertezza di poter continuare a fruire di quell'alloggio in futuro.

Se non ci fosse stato questo voto di fiducia noi avremmo potuto prendere in considerazione altri aspetti e discuterne meglio. Ad esempio, la distinzione fra i immobili di pregio e immobili che non sono di pregio è spesso astratta e cervellotica rispetto alla realtà delle abitazioni di cui stiamo parlando. Delle nostre proposte qualcosa poteva essere accolto, invece le avete respinte tutte e noi lo spiegheremo ai cittadini, agli inquilini che abitano in queste case, lo spiegheremo con pazienza per smentire i manifesti trionfalistici che tante volte avete sparso nelle città.

La parola fiducia, signor Presidente è in questo caso, di fronte a questo voto, assai lontana dalla realtà.

Il linguaggio, che riesce faticosamente a contenere la spinta aggressiva che abbiamo colto negli interventi dei colleghi della Lega, esprime bene le difficoltà di convivenza tra le diverse forze che compongono la maggioranza. I rapporti all'interno della maggioranza di centro-destra sono minati dalla diversità degli orientamenti e dalla diffidenza reciproca. Altro che fiducia, signor Presidente!

Noi voteremo «no», ma la vostra fiducia è artificiale, appesa ad un filo e non so per quanto tempo potrete continuare a riproporla. La vostra maggioranza scricchiola e presto, con le vicine elezioni europee, avremo una prova del venire meno del consenso che all'inizio la sorreggeva. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

CANTONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (FI). Signor Presidente, signora sottosegretario Armosino, colleghi e colleghe, i senatori di Forza Italia esprimono un voto favorevole al decreto-legge che ci accingiamo a votare con la fiducia tecnica e politica.

Questo provvedimento segue altri interventi legislativi – ricordo il decreto-legge n. 351 del 2001 – in materia di cartolarizzazione degli immobili pubblici, provvedimenti adottati con l'obiettivo di dismettere parti del patrimonio edilizio pubblico non più necessarie allo svolgimento delle funzioni che lo Stato è chiamato ad esercitare.

Al tempo stesso il provvedimento deve soddisfare due necessità in qualche modo contrastanti, tenendo conto delle esigenze sociali dei cittadini che occupano gli immobili e dell'esigenza, più volte espressa in do-

cumenti votati in Parlamento, di utilizzare le risorse provenienti dalla cessione degli immobili prevalentemente per la riduzione dello *stock* di debito pubblico.

Entrando nel particolare, alcuni aspetti critici che la minoranza e altri colleghi hanno evidenziato sono considerati acuti e assolutamente condivisibili, ma noi siamo convinti della assoluta necessità e correttezza del provvedimento. Ricordo in modo particolare al senatore Massimo Brutti, il quale probabilmente per disattenzione ha detto una cosa inesatta, che questo provvedimento prettamente tecnico reperisce e copre risorse finanziarie pari ad un miliardo di euro, una somma costituente il risarcimento del danno che lo Stato è tenuto a corrispondere nel rispetto di una decisione parlamentare.

Questo va ricordato: si tratta, in sostanza, di restituire quanto percepito in occasione della vendita SCIP 2 al prezzo del 2003 rispetto alla norma voluta dal Parlamento con riferimento ai prezzi del 2001 e non il contrario, rimborsando quindi chi ha comprato secondo valutazioni diverse e chi comprerà a prezzi differenti rispetto alle valutazioni primarie.

In questo modo si va incontro a 100.000 famiglie prevalentemente monoreddito e a 11.000 esercizi commerciali, in un mercato particolarmente stagnante nelle grandi città, controllate prevalentemente negli ultimi decenni dagli enti pubblici. Noi riteniamo che questo provvedimento possa immettere nel mercato aspetti di concorrenzialità, di calmierazione dei prezzi e di eguaglianza sociale.

Senatore Brutti, per quanto riguarda il problema della fiducia, non vorrei ricordarle o farle la nota di tutti i decreti presentati dai Governi Prodi e D'Alema su cui è stata posta la fiducia. Sono stati decine e decine, in numero assolutamente superiore a quelli del Governo Berlusconi (*Applausi dal Gruppo FI*).

Perciò, non è corretto ricordare i pochi decreti e le poche polemiche che arrivano su un voto di fiducia in un momento particolarmente importante, caratterizzato da una situazione critica di recessione internazionale che il nostro Stato deve assolutamente fronteggiare dando risposte valide in termini di competizione.

La sua critica rispetto al voto di fiducia con una parola ad effetto, ma se me lo consente anche vergognosamente non vera, «la ghigliottina», non è ammissibile. Vorrei ricordare che tale ghigliottina è stata più volte adottata dal vostro Governo. (*Commenti dai Gruppi dell'opposizione*).

Questo provvedimento darà forza al mercato immobiliare dove circa 100.000 famiglie monoreddito avranno la possibilità di soddisfare le proprie esigenze. Il dibattito, soprattutto alla Camera, è stato particolarmente acceso. Riteniamo pertanto necessario chiarire alcuni equivoci, ristabilendo equilibrio e serenità, tenuto conto che si è operato non solo nel contesto di un mercato immobiliare ingessato, ma anche di una particolare effervescenza di polemica politica.

Riteniamo anche che il voto di fiducia posto su questo provvedimento non costituisca una prova di debolezza della maggioranza, ma un'ulteriore prova della sua compattezza. È una prova! (*Vivaci commenti*

dai banchi dell'opposizione). Siete voi ad essere divisi. Siete voi che costantemente avete polemiche al vostro interno e continuate a farle. Dovete vergognarvi. *(Vivaci commenti dai banchi dell'opposizione e della maggioranza. Richiami del Presidente)*. È un momento particolare per il mercato finanziario e la situazione politica europea richiede una prova di fiducia ad un Governo che regge saldamente, malgrado gli attacchi concentrici, le avversità esogene e la vostra ottusa opposizione.

Il Governo è saldo nelle proprie funzioni. Non esiste alcuna fibrillazione, e la coalizione, malgrado le vostre ironie, continuerà a governare il Paese fino alla fine della legislatura ed anche dopo. Nelle prossime elezioni europee avrete delle sorprese perché i cittadini sono molto più intelligenti della vostra opposizione.

Esprimiamo, pertanto, un voto di fiducia convinto su questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Prima di passare al voto sull'articolo unico del disegno di legge n. 2878, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 2004, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello del disegno di legge n. 2878, composto del solo articolo 1, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 2004.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Brutti Massimo, Bucciero, Calderoli, La Loggia, Menardi, Monticone, Nocco, Pagliarulo, Vizzini e Ventucci.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Vicini).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Vicini.

TIRELLI, *segretario, fa l'appello*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini, Balboni, Baldini, Barelli, Basile, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Boschetto, Brignone, Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Cutrufo, D'Alì, D'Ambrosio, Danieli Paolo, De Corato, De logu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio, Eufemi, Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Ferrarello, Florino, Forlani, Forte, Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Guasti, Gubert, Gubetti, Guzzanti, Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo, Kappler, La Loggia, Lauro, Maffioli, Magnalbò, Mainardi, Malan, Manfredi, Marano, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas, Nania, Nessa, Nocco, Novi, Ognibene, Pace, Palombo, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera, Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo, Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Scarabosio, Schifani, Semeraro, Servello, Sestini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano, Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis, Ulivi, Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini, Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli.

Rispondono no i senatori:

Acciarini, Amato, Angius, Ayala, Baio Dossi, Baratella, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Battisti, Bedin, Betta, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Caddeo, Calvi, Cambursano, Carella, Castellani, Cavallaro, Chiusoli, Coletti, Cortiana, Crema, Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, Debenedetti, Del Turco, De Paoli, De Petris, Dettori, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donati, Fabris, Falomi, Fassone, Flammia, Forcieri, Formisano, Franco Vittoria, Garraffa, Gasbarri, Giarretta, Giovanelli, Grusso, Guerzoni, Iovene, Kofler, Lauria, Liguori, Longhi, Maconi, Magistrelli, Malabarba, Mancino, Manieri, Manzione, Marini, Marino, Maritati, Martone, Mascioni, Michelini, Modica, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio, Occhetto, Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Pasquini, Passigli, Pedrini, Peterlini, Petrini, Petruccioli, Piatti, Piloni, Pizzinato, Rigoni, Ripamonti, Rollandin, Rotondo, Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci, Tessitore, Togni, Toia, Tonini, Treu, Turrone, Vallone, Veraldi, Vicini, Villone, Viserta Costantini, Vitali, Viviani, Zancan, Zanda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge n. 2878, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	152
Contrari	119

Il Senato approva.

Risultano pertanto decaduti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 41.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 10) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'affare relativo all'intervento del Senato nel giudizio della Corte costituzionale sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione – Sezione IV penale – con ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul Documento XVI, n. 10.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha adottato, a maggioranza, la proposta che il Senato intervenga nel giudizio in questione dinanzi la Corte costituzionale.

Se l'Assemblea approverà la proposta della Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Chiedo al relatore, senatore Crema, se intende intervenire.

Presidenza del vice presidente DINI

CREMA, *relatore*. Signor Presidente, l'ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004 n. 10772 della Corte di cassazione, con cui è stata sollevata questione di costituzionalità sugli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003, detta legge Boato, disattende l'interpretazione dei giudici romani secondo cui era possibile dare un'applicazione selettiva della disciplina sulle intercettazioni indirette dei parlamentari.

Per la IV Sezione penale della Cassazione, quella disciplina va interpretata in un sol modo: con l'obbligo, cioè, di richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare indirettamente intercettato nel caso in cui si intendesse utilizzare i contenuti di quell'intercettazione, come avvenne nel caso concreto.

È un modo di interpretare la legge che coincide con quello in cui l'aveva interpretata il Senato nel Documento XVI, n. 9, approvato a larga maggioranza dall'Assemblea del Senato nel novembre scorso.

La IV Sezione della Corte di cassazione, però, aggiunge un ulteriore elemento: la legge interpretata nell'unico modo in cui può essere interpretata è incostituzionale. Essa ha deciso, quindi, «di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 comma 2 (...) e dell'articolo 7 della legge n. 140/03 in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione; il dubbio di costituzionalità si estende anche all'articolo 7 della legge perché (...) alcune delle telefonate intercettate sono state effettuate prima dell'entrata in vigore della legge.».

La Giunta, che non ha avuto remore ad affermare che erravano i giudici romani nella loro interpretazione della legge, non ha ora remore nel sostenere che sbaglia la Cassazione nell'interpretare la Costituzione: e, come avvenne a novembre, la Giunta confida che anche stavolta il concorso libero di tutte le forze politiche conforti la sua interpretazione e trovi la sede, il modo e la forma per poterla autorevolmente esprimere come posizione del Senato nella sua interezza.

Anche se fosse possibile estendere per legge ordinaria una immunità parlamentare, qui non si versa in un caso di estensione: le intercettazioni indirette sono già disciplinate direttamente in Costituzione, e precisamente nell'articolo 68, terzo comma, introdotto nel 1993 con norma di rango sovrapprimario. Difatti, la ricostruzione che la Giunta propone all'Assemblea non si fonda soltanto sul dato letterale, ma anche sul dato risultante dai lavori preparatori, da cui emerge inequivocabilmente che il revisore costituzionale era ben consapevole del fatto che stava disciplinando anche le intercettazioni indirette.

Lo dichiarò in molti qualificanti punti del dibattito, e ciò sia ad opera di chi vi si dichiarava favorevole (la maggioranza che alla fine approvò la nuova norma costituzionale) sia di chi vi si opponeva (l'opposizione che

peraltro venne parzialmente meno in seconda lettura, e – voglio ricordarlo – evitò il *referendum* confermativo).

Il dato testuale – lo sottolineo, testuale – è questo: «Analogha autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

«Analogha» è riferito alle autorizzazioni che al secondo comma dell'articolo 68 sopravvissero all'abolizione dell'autorizzazione a procedere: quella alle misure cautelari e quella agli altri atti «invasivi», cioè le perquisizioni personali e domiciliari. Non è detto che, almeno in rapporto alle misure cautelari, l'interesse tutelato sia lo stesso del secondo comma, cioè quello dell'esistenza del *fumus persecutionis*, soprattutto se manca un procedimento penale a carico del parlamentare: l'autorizzazione è «analogha»... (*Alcuni senatori discutono tra i banchi del Gruppo AN*).

Vorrei vedere se in un'aula di tribunale dove si trovassero alcuni colleghi, che sono magistrati, sarebbe possibile essere così disturbati da parte o del procuratore della Repubblica o del presidente del tribunale. (*Richiami del Presidente*). Grazie, signor Presidente.

L'autorizzazione è «analogha», dicevo, nel meccanismo che opera, ma non necessariamente nell'interesse che tutela. Nei casi di intercettazione «indiretta» delle conversazioni o comunicazioni del membro del Parlamento, questo interesse – come correttamente riconosce la stessa Cassazione – è rappresentato dal valore della riservatezza.

La riservatezza è un interesse giuridicamente rilevante per tutti i cittadini, grazie al codice della protezione dei dati personali. Ma nel 1993 esso venne in rilievo in una veste particolare, che merita apposita tutela e che può riguardare solo chi contribuisce alla determinazione delle linee di indirizzo della politica nazionale.

Il relatore, onorevole Carlo Casini, sostenne testualmente, nell'Assemblea della Camera, nella seduta del 7 luglio 1993: «La funzione del parlamentare è di giudicare, ragionare, costruire ipotesi, valutare persone, interpretare fatti, e si svolge nell'Aula e fuori dall'Aula, anche attraverso il telefono, strumento ormai indispensabile nella società moderna dell'informazione per avere rapporti. Attraverso il telefono, allora, il parlamentare deve essere libero di esprimersi, sapendo che nessuno lo ascolta; se manifesta un giudizio negativo di tipo familiare, magari come battuta, su un collega, sul Presidente della Repubblica, sul Presidente del Consiglio, su un avversario politico, su un amico di partito, non deve correre il rischio che il giudizio in questione, valorizzato, enfatizzato, diventi argomento contro di lui, motivo di ricatto».

L'interesse alla riservatezza del parlamentare era dunque ben presente a chi modificò la Costituzione nel 1993; proprio gli atti preparatori lo dimostrano, e dimostrano anche che il meccanismo dell'autorizzazione fu la modalità da essi individuata per tutelare quell'interesse.

La richiesta di una «formula che comprendesse tutti i tipi di comunicazione», per il relatore, non poteva esaurirsi nel termine «intercettazione ambientale»: occorre, per il relatore, sia focalizzare la norma sulla co-

municazione e non sul documento finale, sia comprendere anche le intercettazioni tra persone presenti.

Tale formula – riassunta nelle parole «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» – secondo il relatore avrebbe reso comprensibile «anche l'autorizzazione che invece, così come è formulata, non ha senso pratico rispetto alle intercettazioni telefoniche che devono essere attuate a sorpresa. Se l'autorizzazione è invece riferita alla globalità delle comunicazioni che intercorrono fra il parlamentare e terzi, in ragione della libertà del parlamentare – lo ripeto ancora – credo che essa acquisterebbe un senso e sarebbe comprensibile».

Non è quindi corretto quanto sostiene la IV sezione della Cassazione, e cioè che «non potrebbe affermarsi che la locuzione «in qualsiasi forma» usata dal comma 3 dell'articolo 68 si riferisca alle intercettazioni indirette». Questo era invece proprio quello che sosteneva il relatore alla Camera e – come si potrà notare dalla disamina degli atti parlamentari operata nella proposta di relazione, che è a disposizione di tutti i componenti dell'onorevole Senato – questo era ciò per cui dichiaravano di votare i Gruppi di maggioranza. Non solo: questo era ben chiaro ai parlamentari che espressero voto contrario.

Era infatti evidente che il legislatore costituzionale – proprio mentre aboliva l'autorizzazione a procedere – intendeva focalizzare la nuova frontiera del sistema delle immunità sul «potenziale controllo della vita di relazione del parlamentare» in sé considerata.

È allora estremamente riduttivo, da parte della Cassazione, affermare che le parole «in qualsiasi forma» si riferiscono solo «alle diverse modalità con le quali la captazione può avvenire e ai diversi mezzi di comunicazione intercettati (intercettazioni telefoniche, ambientali, di sistemi informatici e telematici, eccetera)».

Se un'intercettazione ambientale, secondo gli atti parlamentari del 1993, va inequivocabilmente autorizzata anche se condotta con una microspia piazzata su terzi coi quali venga in relazione un parlamentare, non si vede perché le intercettazioni telefoniche su utenze di terzi, nelle medesime circostanze, dovrebbero avere un trattamento deteriore ed essere escluse dall'ambito di operatività dell'autorizzazione.

Quando per la prima volta il legislatore ordinario cercò (col decreto-legge n. 555 del 1996, mai convertito) di prevedere che la loro utilizzazione potesse avvenire solo quando la Camera autorizzasse, il relatore all'Assemblea della Camera dei deputati, onorevole Soda, nella seduta del 2 dicembre 1996 sostenne che «la garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione tutela la libertà di comunicazione del parlamentare non solo quando essa si eserciti attraverso la propria utenza telefonica o comunque su un apparecchio in sua disponibilità, ma anche quando il parlamentare comunichi attraverso un apparecchio ad altri intestato o nell'altrui generale disponibilità. Per dirla con un'apparente banalità, non è lo strumento della comunicazione ad usufruire della prerogativa, bensì il componente del Parlamento.

È dunque necessario, proprio al fine di salvaguardare il principio costituzionale, in relazione alle garanzie di libertà di conversazione e di comunicazione del parlamentare, dettare la disciplina di utilizzabilità e, quindi, di incidenza nel processo penale delle manifestazioni di pensiero e di volontà espresse dal parlamentare anche attraverso utenze non proprie e, come tali, suscettibili di essere oggetto di intercettazione senza richiesta di autorizzazione. Immaginare un'assenza totale di disciplina legislativa, come pure è stato adombrato con emendamenti soppressivi di queste disposizioni, equivale a vanificare il principio costituzionale del divieto di intercettazione, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, delle conversazioni del parlamentare».

Quello che si deve alla legge 20 giugno 2003, n. 140, allora, è di aver coerentemente ripreso e portato a conferma di diritto positivo questo assunto: il testo dell'articolo 68 della Costituzione come risultante dalla revisione del 1993 rendeva necessitata una scelta di prevalenza della garanzia parlamentare su altri valori pure contemplati in Costituzione, alla quale il legislatore ordinario avrebbe dovuto attenersi nel dettare le disposizioni di attuazione.

Già 34 anni fa la Corte costituzionale respinse il dubbio di costituzionalità su di una legge ordinaria meramente riproduttiva di un'immunità che trovava il suo fondamento in Costituzione: all'epoca gli articoli invocati dal giudice rimettente furono gli stessi oggi addotti dalla Cassazione (3, 24 e 112), eppure la Corte costituzionale affermò che «il parlamentare deve essere sottratto a limitazioni o ad ostacoli nell'esplicazione della sua funzione provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione dell'organo sovrano» (sentenza 16 gennaio 1970, n. 9).

Il Senato, come titolare del potere autorizzatorio oggetto del caso all'esame della Cassazione, ha quindi il diritto e la possibilità di difendere la scelta effettuata dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Non mi nascondo che non vi sono agli atti precedenti di intervento di una delle due Camere in un giudizio di costituzionalità. Ma la legge n. 87 del 1953 all'articolo 20, secondo comma, prevede che «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio».

Tale previsione consente ad un soggetto portatore di interessi qualificati, collegati a funzioni riconosciute da apposite norme giuridiche, di offrire alla Corte costituzionale un apporto argomentativo pur non essendo una parte del giudizio *a quo*.

La Giunta propone all'Assemblea che questo diritto di intervento sia esercitato, dimostrando che l'obbligo di autorizzazione delle intercettazioni indirette affonda le sue radici su inequivocabili dati testuali di rango costituzionale, confortati dai lavori preparatori del 1993, di cui la relazione depositata offre una puntuale disamina.

Si tratta del materiale che, con il voto odierno dell'Assemblea, si richiede alla Presidenza di far depositare in cancelleria della Corte costituzionale come memoria di intervento, allo scopo di offrire ai giudici di Pa-

lazzo della Consulta una ricostruzione che, a nostro modo di vedere, sarà utile per la decisione di loro spettanza. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo ancora una volta in questa vicenda con una insistenza che potrebbe anche dar luogo ad una certa insofferenza, se essa non fosse esattamente speculare all'insistenza con la quale il Senato – lo dico con il dovuto rispetto, ma con la franchezza necessaria – continua a comportarsi come quel giocatore di *poker* che, avendo in mano una coppia di dieci, rilancia sperando che altri, alla fine, abbandonino il campo. Non è così. Vorrei che fosse chiaro a chi mi ascolta qual è la cornice processuale nella quale ci muoviamo.

L'autorità giudiziaria sta procedendo contro un cittadino, non contro un parlamentare, e nei confronti di questo cittadino ha emesso una misura cautelare fondata, tra l'altro, sul contenuto di intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza non di un parlamentare ma di un cittadino, nelle quali, accidentalmente, è rimasto per così dire impigliato il nome di un parlamentare che non è nemmeno presente nella conversazione ma lo è soltanto attraverso un suo *nuncius*.

In questo procedimento a carico del cittadino terzo sono stati percorsi vari gradi di giurisdizione, di doglianza contro questa misura cautelare adottata nei suoi confronti e si è giunti in Cassazione. E la Cassazione – non il pretore di Roccaannuccia, ma il supremo organo giurisdizionale – ha reputato l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 fortemente sospetto di incostituzionalità, ritenendo bensì che l'interpretazione che esso offre è quella or ora detta dal presidente Crema, cioè che la necessità di autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni intercettate valga anche quando si procede contro un terzo, ma ritenendo che proprio per questo la norma sia fortemente sospetta di incostituzionalità perché abilita il Parlamento ad essere arbitro del contenuto di atti e di prove nei confronti di un altro soggetto per la occasionale accidentalità del coinvolgimento del nome di un parlamentare nelle conversazioni stesse.

Le argomentazioni della Corte di cassazione sono, a mio avviso, estremamente solide, ma io non voglio entrare in questo campo. Non seguirò l'impegnata relazione del presidente Crema su questo tema nel merito, ma vorrei argomentare, affidandolo davvero alla spassionata attenzione di chi ascolta, il problema della legittimazione del Senato ad intervenire in questo giudizio che, torno a dire, si svolge davanti alla Corte costituzionale su eccezione di illegittimità di una norma sollevata dalla Corte di cassazione.

Perché ritengo che il Senato non abbia titolo? Per questa ragione: l'articolo 23 della legge or ora citata dal presidente Crema, e cioè la legge n. 87 del 1953, stabilisce che l'autorità giudiziaria che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dispone che sia notificata l'ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente

della Giunta regionale se, per avventura, fosse denunciata una legge regionale, ma non è il caso. Recita altresì che l'ordinanza viene comunicata anche ai Presidenti delle due Camere – e prego di fare attenzione a questo – ovvero al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Quindi, abbiamo una notifica a determinate istituzioni, una comunicazione ad altre, tra le quali le Camere. Prosegue, quella stessa legge, nell'articolo 25, stabilendo che entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza le parti possono esaminare gli atti ed entro lo stesso termine il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio. Quindi, queste e queste sole autorità.

Mi faccio carico di quanto ha rilevato poc'anzi il presidente Crema, cioè che l'articolo 20 aggiunge un'altra proposizione affermando che gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio e quindi, siccome il Senato è indubbiamente un organo dello Stato, gli compete questo diritto.

Ritengo di poter e dover replicare. L'articolo 20 che ora ho richiamato è una norma generica, che si inserisce, infatti, nelle norme generali di procedura davanti alla Corte costituzionale. Poi, davanti alla Corte costituzionale, come è noto, si possono svolgere vari tipi di procedimento: conflitto di attribuzioni (cosa che è più frequente), giudizio incidentale di illegittimità costituzionale su una norma (che è il nostro caso).

Ora, nella sezione specifica delle questioni di legittimità costituzionale, l'articolo 25, che ho richiamato poc'anzi, indica quali sono le parti che possono intervenire; cioè, nella sistematica più generale che comprende tutti gli organi dello Stato ne individua uno in particolare, che è il Presidente del Consiglio dei ministri e non altri.

Dirò di più. Il regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956, recante norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (e vi dico tra parentesi, che il fatto stesso che è un regolamento non ci autorizza a dire che è una norma di rango inferiore, perché i regolamenti della Corte costituzionale hanno addirittura copertura istituzionale e sono comunque richiamati dalla legge n. 87 del 1953 di cui ho detto poco fa; quindi, il regolamento di cui mi accingo a citare una espressione ha la stessa validità, efficacia e livello normativo di una legge), all'articolo 4 definisce l'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Giunta regionale e stabilisce analiticamente come questo può avvenire.

Null'altro è detto a proposito di organi dello Stato. D'altra parte, mi parrebbe estremamente incongruo utilizzare l'articolo 20 nel procedimento incidentale di cui ci occupiamo nella sua ampia latitudine, perché significherebbe – lo dico per assurdo, per dimostrare l'invalidità della tesi – che può intervenire il Presidente della Repubblica, la Corte dei conti o il Consiglio di Stato, e ce lo immaginiamo un intervento della Corte dei conti in questa nostra vicenda processuale? Sarebbe un assurdo.

Quindi, il primo argomento che mi pare di poter individuare è proprio questo: l'articolo 25 specifica e circoscrive la disposizione generica

di cui all'articolo 20 per quel che riguarda il procedimento incidentale. Tant'è vero che, se invocassimo ancora l'articolo 20, dovrebbe poter intervenire anche il Presidente del Consiglio regionale, che non è un organo dello Stato.

Rimane l'ultima obiezione di cui debbo farmi carico in questa disamina, che mi si perdonerà se è molto tecnica, ma la tecnica non è un *optional* in materia di questa delicatezza istituzionale: l'osservazione che, se c'è una comunicazione, a qualcosa dovrà servire, mi si dice. Ebbene, penso che la risposta sia che certamente la comunicazione deve servire a qualcosa, ma non per legittimare l'intervento, perché questo è regolato da altre disposizioni.

Deve servire, eventualmente, ad attivare il Parlamento per una procedura legislativa di sostituzione: se il Parlamento si persuadesse che una legge, magari non varata dallo stesso Parlamento ma molti anni prima, effettivamente è sospetta di incostituzionalità, come è detto dal giudice che ha sollevato l'eccezione, e qualora si attendesse la pronuncia della Corte, ne uscirebbe un vuoto normativo pericoloso e allora il Parlamento giustamente potrebbe mettersi in moto per cercare di realizzare la sostituzione normativa e quindi evitare il probabile vuoto che la sentenza della Corte produrrebbe.

Anche per questo è prevista, invece, la notifica al Presidente del Consiglio, il quale può intervenire. Il Capo del Governo è il principale attore dell'iniziativa legislativa e quindi, di fronte ad una convinzione che l'eccezione è fondata, potrebbe addirittura emanare un decreto-legge per tamponare momentaneamente il vuoto e significare alla Corte costituzionale che è in atto una procedura sostitutiva che potrà rendere non necessario l'intervento della Corte.

Ecco perché l'architettura studiata nel suo complesso mi porta a concludere che il Senato innanzitutto non è legittimato. Se proprio lo si volesse ritenere legittimato (ma lo dico come *exemplum fictum*, perché l'articolo 20, non so in base a quali considerazioni, è tale da legittimarlo), allora, deve valere, per inevitabile parità istituzionale, la regola che vale per gli altri organi dello Stato; l'intervento deve, cioè, essere fatto nei venti giorni da quel *dies a quo* che per gli altri è la notifica e per il Senato è la comunicazione. Ora, apprendo dalla relazione che la comunicazione è avvenuta il 10 marzo e quindi la cosa sarebbe in ogni caso tardiva.

Dico tutto ciò non per amore di contrapposizione frontale, ma perché sono affezionato, credo al pari di tutti i colleghi, al prestigio di questo ramo del Parlamento e mi dispiacerebbe che un intervento in una situazione a così alto rischio normativo – e, lo ripeto, non entro nel merito – producesse una sgradevole dichiarazione di inammissibilità che esporrebbe il Senato a una non lusinghiera figura.

Nel merito, molte altre sarebbero le considerazioni da fare; le ho già fatte in precedenti sedute e non le ripeto, altro collega le svolgerà. Chiedo spassionatamente e serenamente di prendere attentamente in esame queste considerazioni, che a mio avviso sono preliminari e impeditive dell'inter-

vento in giudizio. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Zancan e Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fassone per questo suo intervento così dettagliato e di dottrina.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, cercherò con semplicità e sintesi di motivare in modo articolato la posizione condivisa dal mio Gruppo, di astensione rispetto alla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Una premessa si impone ed è quasi ovvia. La problematica al nostro esame è della massima delicatezza e basterebbe la considerazione che rispetto all'ammissibilità dell'intervento non vi sono precedenti per constatare come ci muoviamo in un campo delicatissimo e anche in un mare aperto, senza nessun precedente che ci conforti.

In questa materia delicatissima debbo anzitutto elogiare la ricchezza di argomentazioni della proposta del Presidente della Giunta e la puntualità ed esaustività delle sue argomentazioni, anche se, come anticipato, arriverò a delle conclusioni difformi. Fa estremamente piacere che nel nostro lavoro parlamentare si abbandoni la fretta per scendere in profondità all'interno dei problemi.

Detto questo, signor Presidente e signori colleghi, i problemi che a scalare dobbiamo affrontare sono tre. Innanzi tutto, se il merito della questione di costituzionalità ci convince. È vero che non si tratta di questione a noi devoluta, ma questo diventa sul piano sostanziale il primo argomento. Il secondo problema riguarda l'ammissibilità del nostro intervento.

Il terzo, che secondo me è l'argomento più importante, consiste nello stabilire se il nostro intervento pur accettabile nel merito, pur accettabile nel rito e quindi ammissibile, sia opportuno.

Allora, in questa scansione primo è il merito. Mi convince l'argomentazione del Presidente della Giunta, mi convince che la dizione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, vietando le intercettazioni in qualsiasi forma importi una legge attuativa, imponga non soltanto l'autorizzazione per le intercettazioni dirette ma anche per quelle indirette.

Non voglio certamente sovrappormi al giudizio, questo sì sovrano, della Corte costituzionale, ma per citare le parole della relazione, mi convince di conseguenza la resistenza a livello costituzionale delle previsioni della legge n. 140 del 2003, se è sufficiente questa valutazione prognostica, perché a noi non spetta certamente decidere nel merito.

Delicata, delicatissima è la problematica dell'ammissibilità dell'intervento e io ho osservato con estrema attenzione questo muoversi in mare aperto senza precedenti della relazione del presidente Crema e ho sentito con altrettanto – se mi consentite, una volta tanto – piacere intellettuale le argomentazioni contrapposte del senatore Fassone, oscillando nella mia valutazione se dare ragione all'uno piuttosto che all'altro.

Ma mi sono nuovamente posto un problema che è il seguente: noi non siamo arbitri dell'ammissibilità, perché quest'ultima, come il merito, è decisa dalla Corte. Allora basta che noi non escludiamo *a priori* l'ammissibilità, basta che noi non siamo convinti che comunque sarebbe dichiarata inammissibile.

Nel testo della relazione vi sono forti argomenti per dire che la costituzione in giudizio è ammissibile; non solo, i precedenti della Corte sono in questo senso e sono stati puntualmente riportati nella relazione (ovverosia che l'intervento *ad adiuvandum* degli enti pubblici non è visto affatto di malocchio dalla Corte e la relazione ha citato i casi e sono citazioni puntuali).

Ciò per dire che a questo punto non dovendo noi decidere l'ammissibilità e non essendo – questo forse è l'unico punto su cui dissento dalle argomentazioni del senatore Fassone – affatto disdicevole in una materia nuova eventualmente una declaratoria di inammissibilità, avendo quindi noi un campo non arato e ritenendo comunque che non è manifestamente infondata l'ammissibilità, mi sembra giusto l'argomentare del Presidente nella relazione, ovvero che non vi è quell'esclusione *a priori* che sola giustificerebbe la censura di inammissibilità.

Ma è sul terzo punto, signor Presidente, colleghi, che chiedo la vostra attenzione perché si tratta di un punto decisivo, a mio parere, della non costituzione in giudizio.

In questo caso l'autorizzazione a intercettare le telefonate è una norma che si inserisce nel sistema di garanzie dei parlamentari, che sono quelle conosciute di cui all'articolo 68 della Costituzione, le garanzie dei parlamentari. Ma queste ultime – ed è eccezionale la figura del parlamentare rispetto ad altri organi coperti da garanzie – il parlamentare se le attribuisce da sé.

Noi godiamo di garanzie che ci siamo attribuite con la legge superiore del nostro Stato, cioè la Costituzione, o con legge ordinaria attuativa. Essendo padri delle nostre garanzie non dobbiamo richiedere protezione alla Corte costituzionale; le nostre garanzie discendono da noi, non è la Corte costituzionale ad attribuircele.

La Corte costituzionale può decidere che una norma attuativa delle nostre garanzie è eventualmente in contrasto con un principio costituzionale. È detto benissimo nella relazione, sulla scorta delle osservazioni del presidente del tribunale di Roma, che un contemperamento migliore degli interessi in gioco è sempre possibile.

Lo stesso presidente del tribunale di Roma, raccogliendo una preoccupazione espressa dal Senato, ha ritenuto auspicabile porvi rimedio mediante apposito disegno di legge. Le soluzioni tecniche e normative possono essere disparate, ma nel presupposto che il bene giuridico affermato dalla norma costituzionale riceva adeguata protezione.

In questo caso non stiamo discutendo delle nostre garanzie ma del possibile contrasto di una norma attuativa delle nostre garanzie con una previsione costituzionale. La decisione spetta allora alla Corte, cui non abbiamo da chiedere qualcosa perché le nostre garanzie non discendono da

tale organo. Noi siamo padroni delle nostre garanzie perché le abbiamo costruite attraverso il patto costituzionale e possiamo modificarle con nuova legge costituzionale o con legge ordinaria eventualmente migliorativa.

Quando si discute di una parte, a mio avviso, è opportuno che essa non sia presente e non solleciti; in tale vicenda ritengo perciò inopportuna la presenza del Senato della Repubblica avanti alla Corte perché sarebbe quasi un premere, un sollecitare ciò che non deve essere né premuto né sollecitato perché esclusivamente nostro. Vorrei che fosse chiaro questo concetto che è stato alla base della mia sofferta decisione. La Corte non può toccare le nostre garanzie e, anche se dichiarasse incostituzionale questa legge, si tratterebbe di un mero incidente di percorso.

L'attuazione delle nostre garanzie appartiene al Senato e nessuno può discuterne. Sotto questo profilo ritengo inopportuni e indegni del Senato l'intervento nel giudizio, la presentazione di una memoria, la nomina di un avvocato perché il Senato deve essere padrone delle sue garanzie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, tutta la procedura che riguarda la presente vicenda è, a mio avviso, veramente singolare – mi rivolgo ai colleghi rimasti in Aula che non hanno la possibilità di rimettere insieme le varie fasi – perché siamo stati capaci, ma sarebbe più corretto dire che siete stati capaci, di approvare in Aula, nella seduta del 26 novembre 2003, un documento che impegnava il Senato rispetto a una vicenda processuale, quella della cosiddetta operazione Cleopatra, della quale erano oscuri i contenuti ed i confini, certamente non recuperabili correttamente e in maniera esaustiva tramite agenzie di stampa o corrispondenze epistolari. Benché più volte richiesta, non veniva mai disposta l'acquisizione degli atti processuali, e cioè dell'ordinanza di custodia cautelare.

Nonostante ciò, siete stati capaci di approvare un dispositivo che imponeva alla magistratura romana di richiedere un'autorizzazione postuma, non prevista in alcuna disposizione di legge, per l'utilizzazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche ritualmente disposte su utenze di terzi, nelle quali erano risultati coinvolti, senza essere indagati, parlamentari in carica.

Su tale punto, a mio avviso giustamente, qualche autorevole studioso ha sostenuto che a volte le Camere legislative non hanno una corretta percezione dei propri confini istituzionali. Ma tant'è. Quest'affermazione, che comprendo e condivido ma che non mi riempie di orgoglio – tutt'altro – rappresenta un po' lo specchio dei tempi.

Continuiamo nella ricostruzione degli accadimenti. Sulla base di un riscontro negativo da parte del presidente del tribunale di Roma e del procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale – attenzione, non del competente gip organo-potere, che non è mai stato interpellato – veniva

portata prima in Giunta e poi in Aula la proposta di sollevare conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato.

Su richiesta del presidente Crema, con deliberazione dell'11 marzo 2004, l'Aula decideva fortunatamente di rinviare gli atti alla Giunta, evitando così un conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato fondato su un'agenzia di stampa e una corrispondenza epistolare. Sarebbe stato un altro precedente poco edificante.

Nel frattempo, sempre sulla stessa vicenda, la cosiddetta operazione Cleopatra, la Suprema Corte di cassazione – Sezione IV penale, con ordinanza n. 10772 del 4 febbraio 2004 – signor Presidente, riferisco tutti gli estremi con precisione perché se un giorno qualcuno vorrà ricostruire la vicenda, l'esattezza di questi richiami consentirà una precisa ricostruzione dei fatti – depositata il 9 marzo 2004, ritenendo d'ufficio non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003, con riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione, disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Tale ultima vicenda ha fatto tramontare – per fortuna – ogni ipotesi di conflitto di attribuzione ma ha indotto la Giunta a ragionare su un'ipotesi di intervento volontario nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per contrastare le argomentazioni sostenute dalla Corte di cassazione.

Questa è la valenza concreta della decisione che siamo chiamati oggi ad assumere in quest'Aula. Ho ascoltato con grande attenzione la relazione del presidente Crema, l'intervento dei colleghi Fassone e Zancan e dichiaro subito di non voler entrare nel merito tecnico-formale della vicenda, cioè nel merito della tempestività, della legittimazione e quindi dell'ammissibilità.

Ritengo tuttavia necessario esprimere alcune valutazioni di ordine generale. Voglio ricordare, facendo tesoro della pregevole e accurata relazione del presidente Crema, che nella scorsa legislatura non riuscimmo a varare una norma compiutamente condivisa sul tema in questione, il regime delle cosiddette intercettazioni indirette, perché nel comparare i valori messi in campo non ritenemmo di dover sacrificare alcuni principi essenziali (diritto di difesa, obbligatorietà dell'azione penale, conservazione delle prove) quando non esistesse la necessità piena di tutelare l'indipendenza di un membro del Parlamento.

Infatti, non è possibile ritenere che nei procedimenti a carico di terzi il difetto di autorizzazione per mancanza di richiesta o per diniego espresso determini automaticamente, quando il parlamentare occasionalmente interessato non è direttamente indagato, l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni e di quegli atti, vale a dire di tutte le prove a favore e a carico di terze persone eventualmente indagate.

Certo, esiste un diritto alla riservatezza del parlamentare, ma c'è anche un diritto alla difesa che costituisce un limite a mio avviso assolutamente invalicabile. Pertanto, nelle varie ipotesi messe in campo, proprio per conciliare la convivenza di tali diritti, avevamo ragionato su una parziale secretazione; cosa molto diversa, senatore Crema, dall'obbligo di di-

struzione immediata degli atti prevista dall'articolo 6. Ma tutte le nostre osservazioni sul punto sono state sempre e costantemente disattese.

Non voglio poi ragionare dell'assoluta incompatibilità del percorso autorizzatorio previsto dalla norma in esame (il comma 2 dell'articolo 6 prevede, infatti, prima un contraddittorio preventivo delle parti dinanzi al gip e poi la richiesta motivata alle Camere), con il nostro ordinamento processuale, che prevede invece il regime della segretezza delle indagini preliminari e della fase dei provvedimenti cautelari (reali e personali) con un contraddittorio che è previsto, sì, ma è soltanto postumo all'emissione del provvedimento cautelare, altrimenti verrebbe vanificata la natura del provvedimento cautelare medesimo.

Ed allora – e mi avvio a concludere –, riprendendo alcuni degli spunti che il presidente Crema ha elaborato nella relazione, il problema non è più quello di accertare se il legislatore costituzionale del 1993 avesse avuto realmente l'intenzione di far rientrare nella locuzione «in qualsiasi forma» anche le intercettazioni indirette, o se invece il riferimento dovesse intendersi alle diverse modalità.

Il problema più importante mi sembra quello di comprendere se i vari Gruppi parlamentari nella scorsa legislatura e nel primo voto espresso alla Camera in questa legislatura, prima che la cosiddetta legge Boato subisse al Senato – per così dire – «l'additivo Schifani», per fortuna prontamente rimosso dalla Corte costituzionale, si fossero espressi in un modo o in un altro.

Secondo me, allo stato attuale dobbiamo solo decidere se consentire al Senato ed alla sua maggioranza (quella che ha votato una legge che noi abbiamo sempre avversato) di coltivare utilmente la possibilità, ove esistente, di intervenire nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. A questa prima domanda io non ho difficoltà a dire che rispondo «sì», perché non voglio limitare per gli altri la difesa di ragioni che non condivido, ed anche per concedere a tutti il diritto di sbagliare ancora una volta.

Subito dopo dobbiamo chiederci se condividiamo nel merito le tesi che si vogliono sostenere con l'intervento dinanzi alla Corte. E a questo quesito mi sento, signor Presidente, di rispondere «no» per tutte le considerazioni svolte. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, colleghi, svolgerò un intervento assai breve, perché credo che quanto si doveva dire sia stato detto, e devo dare atto, come peraltro hanno fatto altri colleghi, al presidente Crema di aver svolto una relazione esauriente, compiuta e puntuale su tutti i temi posti alla nostra attenzione.

La situazione è abbastanza semplice e credo che solo il nostro intervento possa renderla complessa. Eravamo tutti pronti a votare – poi è stato rinviato – un conflitto di attribuzioni perché c'è stata una diversa interpretazione di una legge di altro organo dello Stato, di una legge recentissima da noi votata, cioè la legge 20 giugno 2003, n. 140.

Noi riteniamo (e la Corte di cassazione credo che con la sua interpretazione comunque ci abbia dato ragione) che la citata legge n. 140 sia di stretto adempimento costituzionale. Il problema adesso è: deve o no il Senato intervenire presso la Corte costituzionale nel conflitto elevato ex ufficio dalla Corte di cassazione, su richiesta di una parte? Il Senato era estraneo a quel giudizio.

Si pone il problema della legittimazione. Il senatore Fassone, peraltro con la sua abituale puntualità giuridica, si pone il problema se la legittimazione del Senato esista o meno. Io ritengo che esista. Mi permetto di ricordare al senatore Fassone quanto prevede l'articolo 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 che regola la materia, allorché prevede che gli organi dello Stato hanno il diritto di intervenire in giudizio.

Non c'è dubbio che il Senato sia organo dello Stato. Interpretando *a contrario* le sentenze del giudice delle leggi che hanno respinto gli interventi in giudizio di parti private, dobbiamo ritenere e rafforzare il nostro convincimento che sia possibile l'intervento, che esista la legittimazione in quanto il Senato persegue un interesse pubblico.

Ecco perché la comunicazione del provvedimento di eccezione di illegittimità costituzionale va inviata al Senato: per consentire allo stesso, e forse anche ai senatori, nella loro qualità di parlamentari, di intervenire in giudizio per far valere le loro ragioni; dando tale comunicazione al Senato, i senatori possono chiedere che il Senato stesso intervenga.

Ora, questa comunicazione al Senato è arrivata. Noi siamo convinti della bontà della legge 20 giugno 2003, n. 140, e non sono su questo d'accordo con il senatore Zancan (peraltro, anch'egli pieno di dubbi, perché è materia in cui non vi sono certezze): certamente una legge che noi abbiamo approvato a così breve distanza di tempo non possiamo pensare che violi il precetto costituzionale.

Pertanto, l'intervento è doveroso, specie considerando la diversità di interpretazione che vi era stata rispetto al tribunale di Roma, al quale reiteratamente avevamo chiesto di seguire l'interpretazione a nostro avviso corretta della legge del 2003.

Per questi motivi, il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della Giunta e si augura che l'Aula vorrà votare per questo intervento *ad adiuvandum* presso il giudice delle leggi. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ziccone. Ne ha facoltà.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, in modo assolutamente telegrafico, voglio dire che le motivazioni di inammissibilità che sono state avanzate, a prescindere dal dubbio che le varie argomentazioni provocano (e condivido quanto detto dal collega Consolo), non costituiscono una ragione valida perché il Senato rinunci a quello che – a mio avviso – è un suo dovere: difendere e sostenere la legittimità costituzionale di una norma che ha voluto e ha votato.

Per questa ragione, mi schiero tra coloro i quali approvano la relazione della Giunta e intendono votare nella direzione delle conclusioni della relazione stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CREMA, *relatore*. Signor Presidente, non avrei voluto replicare se non vi fosse stato l'intervento del collega Fassone, certamente dotto e approfondito. Al di là dell'esito del voto, è bene che rimanga chiaramente agli atti anche il mio modesto pensiero.

Già nella relazione, che consta di molte pagine, si riporta chiaramente che «il termine di venti giorni per il deposito dell'atto di intervento innanzi alla Corte» (voglio ribadirlo perché non dobbiamo qua sollevare polemiche su questo) «è previsto» – come ricordava il collega – «dall'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87» però «con decorrenza dalla data della notificazione», in questo caso, «dell'ordinanza (...) alle parti, al pubblico ministero quando il suo intervento è obbligatorio ed al Presidente del Consiglio dei ministri. A questi fini non rileva, quindi,» che «la comunicazione» vada anche ««ai Presidenti delle due Camere del Parlamento» (di cui all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 23 cit.): i relativi organi parlamentari, quando non parti del giudizio *a quo*» – come nel nostro caso – «non potranno quindi ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello riservato nella giurisprudenza della Corte costituzionale agli altri soggetti, pubblici o privati, che intendano spiegare intervento innanzi ad essa».

Siamo abbastanza precisi e ci soffermiamo sui vari punti ma un aspetto non riportato nella relazione e che voglio evidenziare cosicché rimanga agli atti è che, se ciò fosse vero, assumerebbe addirittura tratti paradossali, laddove si consideri che l'articolo 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, al secondo comma, dispone che nel termine suindicato non sono computabili i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tutte le parti del giudizio *a quo* sono quindi beneficiarie di una sospensione di termini espressamente prevista per le sole notificazioni. Tutti i soggetti non parte del giudizio *a quo* sono invece beneficiari di una decorrenza dei termini ritardata al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Solo il Senato e la Camera, quando volessero intervenire in giudizio di costituzionalità, senza essere stati parte del giudizio *a quo*, si troverebbero «inchiodati» ad un termine assai arretrato (la data della comunicazione) e per di più non sospendibile come negli altri casi.

Questo è quanto sostenuto dal sottoscritto in Giunta e riportato negli atti di quest'ultima, ma non sarebbe stato agli atti di questa seduta se non lo avessi detto.

Voglio anche precisare che il Senato non interviene a difesa della legge perché l'ha fatta o ha partecipato a farla, anche perché la legge dello

Stato n. 87 del 1953, nella sua saggezza, demanda tale compito alla Presidenza del Consiglio.

È talmente ovvio, banale e noto che vedremo poi cosa succederà. Siamo interessati spettatori: vedremo se la Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, farà una valutazione di merito tale di una «difesa d'ufficio» di una legge dello Stato. Sono proprio interessato a vedere se sarà così solerte come ritengo io dovrebbe essere.

Quindi, noi interveniamo solo perché un nostro potere autorizzatorio, conferitoci dalla Costituzione, è stato disatteso. Questo deve essere estremamente chiaro. Un contemperamento migliore degli interessi in gioco è sempre possibile e qualcuno di voi ricorderà che in un intervento, sul merito della vicenda «Cleopatra», ebbi ad indicare una soluzione al conflitto in essere proprio in una rivisitazione della norma.

Quindi sono felice che qualcuno abbia letto gli atti. Lo anticipai solo perché era questione di buon senso ed è sempre possibile farlo, collega Zancan. Auspico addirittura che venga fatto, però, tutto ciò non toglie che noi abbiamo anche il dovere di rappresentare fino in fondo le funzioni del parlamentare, i suoi diritti ed anche i poteri del Senato, nella fase autorizzatoria che, a nostro avviso ed a maggioranza dell'Assemblea, qualche mese fa è stata ritenuta non rispettata. Questo è il problema. Da ultimo noi non ci costituiamo; non diamo ad un avvocato delega di difenderci. È chiaro questo, senatore Zancan?

Ho apprezzato il suo intervento e la sua critica, nella quale però vi è forse un errore: non proponiamo la costituzione ma proponiamo quanto segue: si tratta, con il voto che chiediamo all'Assemblea, di sottoporre la relazione alla attenzione di quest'ultima, proprio con la funzione di concorso. So che è una funzione prevalentemente anglosassone degli organi dello Stato, che probabilmente molti di noi fanno anche fatica a far entrare nel proprio atteggiamento di parlamentare e di legislatore.

Quindi, la nostra è la funzione di aiutare la Consulta ad avere tutto quel materiale che permetta una corretta ricostruzione della nostra legge al fine di un riconoscimento delle funzioni che la Costituzione – è estremamente chiara – attribuisce all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, oggi il Senato è chiamato a deliberare in merito alla sua costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale che dovrà pronunciarsi in merito alla conformità o meno della legge citata, soprattutto l'articolo 6 che maggiormente ha interessato il nostro dibattito, in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione.

Il giudizio è stato instaurato dalla Corte di cassazione nell'ambito di un procedimento penale in cui è rimasto coinvolto, come mero interlocutore occasionale, un senatore nel corso di una telefonata intercettata regolarmente e legittimamente.

In sostanza, la Corte costituzionale si dovrà pronunciare sulla conformità costituzionale della previsione normativa che porrebbe a carico del giudice penale l'obbligo di chiedere una preventiva autorizzazione alle Camere per utilizzare verbali di intercettazioni telefoniche effettuate a carico di un terzo nelle quali compaia, come interlocutore, un parlamentare non coinvolto nelle indagini, anche se l'utilizzo è rivolto non contro il parlamentare – ricordiamolo, colleghi – ma contro il terzo.

Una mera interpretazione letterale – lo riconosco – della norma sembrerebbe autorizzare una simile lettura, che tuttavia confligge con i principi fondamentali del nostro sistema giuridico. E qui vale poco, presidente Crema, ricordare anche l'*iter* formativo della legge. Soprattutto collide con i principi costituzionali che prescrivono la separazione dei poteri fondamentali dello Stato e, ancora in modo più specifico, con il principio della obbligatorietà e completezza dell'esercizio dell'azione penale, della competenza esclusiva, riconosciuta all'autorità giudiziaria, di valutare le fonti di prova nell'ambito di un processo e di valutarne, quindi, la conseguente ammissibilità o meno.

A tale proposito, dobbiamo tener ben presente, colleghi della maggioranza, che il dubbio sulla incostituzionalità della norma non è stato sollevato da un giudice di pace, con tutto il rispetto per ogni giudice, ma dalla Suprema Corte di cassazione, con argomenti che vanno tenuti presenti e verso i quali voi, che vi accingete a votare per la costituzione in giudizio del Senato, secondo me, avreste l'obbligo di replicare.

Io sono d'accordo nel riconoscere un giudizio di compiutezza e nel dare valore alla relazione del presidente Crema, ma, ahimè, non trovo una valutazione chiara e approfondita, in questa relazione, dei temi che ha trattato e che ha affrontato la Corte di cassazione.

Se il Senato si costituisce in giudizio a favore per sostenere non solo l'utilità ma soprattutto la legittimità della legge, la sua conformità al dettato costituzionale, è doveroso disporre di argomenti che possano almeno confutare le ragioni e i principi evocati dalla Cassazione con l'ordinanza di remissione della questione al giudizio della Corte costituzionale.

La Cassazione ha scritto, tra l'altro, e di questo non vi siete fatti assolutamente carico, amici della maggioranza, che le limitate tutele privilegiate possono trovare giustificazione unicamente nella specificità della funzione svolta e devono essere previste da una norma costituzionale – la nostra norma non lo è – e non certo da una norma ordinaria. Pertanto non può il diritto alla riservatezza essere sovraordinato se non dal legislatore costituente ad un principio fondante per il nostro ordinamento qual è quello della parità di tutti dinanzi alla giurisdizione.

Nella stessa ordinanza viene, inoltre, posto in evidenza il pericolo reale – anche questo, ahimè, da nessuno di voi preso in considerazione – che una persona possa essere perseguita ed eventualmente condannata

anche per reato gravissimo, o andare esente da queste conseguenze solo perché la prova del reato sia stata raccolta attraverso l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni cui abbia preso parte un membro del Parlamento, con l'assurda conseguenza di ottenere una protezione – un vero privilegio senza la benché minima ragione valida – fondata solo su questa circostanza casuale, con l'effetto di generare una vera e propria immunità-impunità.

La migliore dottrina ha già evidenziato che, nel caso, si tratterebbe di una conseguenza drastica e visibilmente sproporzionata rispetto alla natura e all'entità dell'interesse in gioco, cioè la *privacy* del parlamentare, la cui tutela finisce per sovrastare completamente il diritto alla prova della parte nel processo.

Ancora, la Corte evidenzia che, a differenza dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, nei quali il parametro per concedere l'autorizzazione dovrebbe essere quello dell'esistenza del *fumus persecutionis*, quindi un fattore da accertare caso per caso, volta per volta, nel caso di intercettazione indiretta della conversazione o comunicazione del membro del Parlamento, la lesione dell'interesse tutelato, cioè la riservatezza del Parlamento, è già *in re ipsa*.

Va detto, inoltre, con chiarezza che una simile previsione normativa rispetto alla sanzione che prevede comporta una conseguenza di elevata gravità, giacché una volta distrutte le prove non è più possibile alcun recupero delle stesse anche se fossero idonee, quindi indispensabili ad evitare ad un innocente una grave condanna.

Di tutto questo, amici della maggioranza, non intendete farvi carico, come se fossero dei dettagli della legge. Vale la pena ribadire che in tale ipotesi non è in contestazione la libertà del parlamentare di svolgere liberamente e incondizionatamente le sue funzioni, per cui in questo caso si rientrerebbe nell'ipotesi costituzionalmente protetta per effetto di un bilanciamento operato dal legislatore costituzionale tra il valore primario del libero esercizio della funzione legislativa e la funzione giudiziaria, per cui è posto un limite all'esercizio di quest'ultima.

Nel caso che ci occupa non si tratterebbe più del suddetto bilanciamento tra valori primari dello stesso rango, con la scelta operata in favore della tutela assoluta e delle garanzie accordate alla funzione legislativa, ma piuttosto di una scelta del tutto sbilanciata a favore di un interesse certamente protetto dalla norma ma di natura secondaria, qual è la riservatezza e la *privacy* del parlamentare a danno del libero e concreto esercizio dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento della verità, che è valore primario peraltro in procedimenti in cui il parlamentare è e resta del tutto estraneo.

Per concludere, la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione interviene come il rimedio giuridicamente più corretto a fugare dubbi o errori interpretativi che pure ci sono, dubbi fondati per le ragioni che ho testé ricordato.

Pertanto, a nostro giudizio, al Senato non resta che attendere con serenità e fiducia istituzionale il verdetto dell'organo competente. La pro-

spettata costituzione in giudizio, anche a voler prescindere dalle osservazioni procedurali esposte dal collega Fassone con il suo intervento di altissima qualità scientifica, quindi tutt'altro che trascurabili, porterebbe quest'organo legislativo ad una inutile sovrapposizione.

La legge è stata varata non certo con il consenso di tutti i Gruppi, ha suscitato dure critiche e dubbi di costituzionalità da parte della migliore dottrina, suscita l'attuale opposizione di una parte, seppure minoritaria, dei componenti di questa Assemblea. Non vedo quindi le ragioni per cui il Senato dovrebbe costituirsi in giudizio per sostenere una tesi che appare tutt'altro che conforme ai principi costituzionali dell'intero sistema giuridico dello Stato.

Per questi motivi, voteremo contro. (*Applausi del senatore Fassone*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, un minuto solo per confermare, alla fine dell'intervento già svolto in discussione generale, che sostanzialmente alle due domande rispondiamo in maniera diversa: sì al diritto della maggioranza di rappresentare dinanzi alla Corte una legge alla quale loro credono, e che noi abbiamo avversato, proprio per non limitare quel diritto di difesa che loro invece continuano ad avversare per tutti, con norme come l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 che limita proprio il diritto di difesa (da questo punto di vista siamo molto più garantisti di quanto non lo siano loro); contrarietà assoluta, invece, nel merito per le considerazioni già fatte. Se la valutazione dovesse dipendere solo dal merito specifico, dalle motivazioni della proposta, il nostro «no» sarebbe categorico ed assoluto.

Quindi, dichiaro un voto di astensione per le motivazioni esposte, precisando, per il presidente Crema, che il mandato che comunque verrà dato dopo l'esito della votazione è di incaricare avvocati del libero Foro che prepareranno un intervento volontario *ad adiuvandum* del Senato in quel tipo di giudizio, e non invece che venga recepita direttamente la memoria che è stata predisposta dalla Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che il Senato intervenga nel giudizio in questione dinanzi la Corte costituzionale.

È approvata.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, e 520.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2005, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana pomeridiana di ieri ha avuto inizio alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

BOLDI (LP). Signor Presidente, manca il rappresentante del Governo; apprezziamo le circostanze, sono le 19,45!

PRESIDENTE. No, il sottosegretario Caldoro era qui. Ecco, sta entrando, quindi possiamo procedere.

BOLDI (LP). Allora, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la discussione di mozioni e lo svolgimento di un'interrogazione

ACCIARINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta da parte del Ministro della sanità all'interrogazione 3-01392 del 27 gennaio 2004, che tratta della sperimentazione della pillola RU486.

Era in corso una sperimentazione che in questo momento non viene effettuata a causa del mancato compimento di alcuni atti di pertinenza del Ministero della sanità. Sollecitiamo, quindi, al più presto una risposta del Ministro sul tema.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, la Presidenza rivolgerà al Governo un nuovo sollecito su questa materia.

D'IPPOLITO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO (*FI*). Signor Presidente, vorrei sollecitare la calendarizzazione di due mozioni di cui sono prima firmataria. Mi riferisco alle mozioni 1-00162 dell'11 giugno 2003 e 1-00222 del 22 dicembre 2003.

Sono entrambe mozioni particolarmente attente alle questioni dei diritti umani e alla situazione delle donne nei territori di guerra, più esattamente in Iraq. Credo che la rilevanza dei contenuti consigli una rapida analisi e un approfondimento di tali mozioni da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice D'Ippolito; affronteremo la questione in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 22 aprile 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-bis) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869) (*Ove concluso dalla Commissione competente*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (2873) (*Ove concluso dalla Commissione competente*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (2874) (*Ove concluso dalla Commissione competente*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).

2. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

3. Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).

4. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

5. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

6. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7. Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288) (*Relazione orale*).

III. Discussione della mozione 1-00205 sulla ricerca scientifica.

ALLE ORE 16

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,42).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (2878)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «che abbiano manifestato,», sono inserite le seguenti: «nelle ipotesi e» e le parole: «nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2001»;

al comma 2, le parole: «dei valori immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «del mercato immobiliare»;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: «i predetti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti originariamente proprietari degli immobili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto".

4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici
oggetto di cartolarizzazione)*

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle

disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i soggetti originariamente proprietari degli immobili ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate.

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».

4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma *4-bis* del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELL'APPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

G1

PASQUINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione della Camera dei deputati producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare e di non meglio specificati, ulteriori «parametri di mercato»;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed, in particolare, riguardo alla città di Bologna.

G2

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente affinché al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applichino le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

ad adottare tutte le misure necessarie affinché ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità, nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applichino obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

G3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione, prevede il rimborso dei prezzi degli alloggi pagati in eccedenza per coloro che hanno già acquistato, ovvero il ricalcolo dei prezzi per gli alloggi ancora da acquistare, relativamente a coloro che hanno espresso volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001;

in realtà si tratta di una disposizione di legge vigente dal 2001 che fino ad oggi era rimasta senza applicazione, nonostante le organizzazioni sindacali avessero più volte in numerosi incontri avvertito per tempo il Governo della grave situazione derivante dall'aumento dei prezzi degli alloggi e dalla mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e delle ricadute sul processo di cartolarizzazione che hanno portato alla sospensione dei rogiti;

nel luglio del 2003 la Camera ha approvato una mozione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro a: applicare integralmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001; convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini entro il settembre del 2003; intervenire nei confronti degli enti privatizzati per concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini rinnovi contrattuali a canoni concordati e nelle eventuali dismissioni prezzi di vendita sostenibili e tutele per coloro che non potevano acquistare;

il Governo ad oggi non ha ottemperato ad alcuno degli impegni citati;

l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che il Governo emani decreti attuativi alle disposizioni del decreto-legge medesimo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di convocare gli enti privatizzati, in particolare la Cassa forense, la Cassa ragionieri e l'Inarcassa, per sostenere la necessità di concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini i rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e nelle eventuali dismissioni prezzi vendita equi e forme di tutela per coloro impossibilitati all'acquisto.

G4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, TOGNI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione, prevede il rimborso dei prezzi degli alloggi pagati in eccedenza per coloro che hanno già acquistato, ovvero il ricalcolo dei prezzi per gli alloggi ancora da acquistare, relativamente a coloro che hanno espresso volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001;

in realtà si tratta di una disposizione di legge vigente dal 2001 che fino ad oggi era rimasta senza applicazione, nonostante le organizzazioni sindacali avessero più volte in numerosi incontri avvertito per tempo il Governo della grave situazione derivante dall'aumento dei prezzi degli alloggi e della mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e delle ricadute sul processo di cartolarizzazione che hanno portato alla sospensione dei rogiti;

nel luglio del 2003 la Camera ha approvato una mozione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro a: applicare integralmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001; convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini entro il settembre del 2003; intervenire nei confronti degli enti privatizzati per concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini rinnovi contrattuali a canoni concordati e nelle eventuali dismissioni prezzi di vendita sostenibili e tutele per coloro che non potevano acquistare;

il Governo ad oggi non ha ottemperato ad alcuno degli impegni citati;

l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che il Governo emani decreti attuativi alle disposizioni del decreto-legge medesimo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di convocare gli enti privatizzati, in particolare la Cassa forense, la Cassa ragionieri e l'Inarcassa, per sostenere la

necessità di concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini i rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e nelle eventuali dismissioni prezzi vendita equi e forme di tutela per coloro impossibilitati all'acquisto.

G5

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge n. 2878 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni; il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a disporre che le disposizioni della legge 410 del 2001 e successive modificazioni, si applichino anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismis-

sione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre nelle forme previste.

G6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

visto che in questi ultimi due anni la cartolarizzazione dei patrimoni dei grandi enti pubblici (INPDAP, INPS, INPDAI, INAIL ecc.) e le alienazioni immobiliari di grandi compagnie assicurative, quali ad esempio INA, Fondiaria, Generali e gli Istituti di Credito hanno portato ad una pesante contrazione di offerte alloggiative in affitto e al venir meno di risorse significative per categorie di cittadini con redditi medio-bassi;

vista la scomparsa di ogni e qualsiasi finanziamento per l'edilizia sociale e che anche in prospettiva, il problema alloggiativo rimane fra quelli più gravi del nostro Paese rispetto a quelli europei,

impegna il Governo:

a confermare il finanziamento di almeno 120 milioni di euro aggiuntivi per incrementare l'importo del fondo nazionale per il contributo a sostegno della locazione.

G7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative idonee ad eliminare le disparità di trattamento che penalizzano gli inquilini dei cosiddetti «immobili di pregio» rivedendo i criteri di definizione del «pregio» che non può essere unicamente quello del «centro storico» (zone omogenee di tipo A), come anche sostenuto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione sesta – in data 7 febbraio 2003 –, in quanto, l'ubicazione dell'immobile è solo uno dei fattori che concorre alla formazione del prezzo finale e quindi per ogni immobile si dovranno indicare espressamente tutti gli elementi di fatto e di diritto che determinano la qualificazione di pregio.

G8

EUFEMI, IERVOLINO

Il Senato,

premessso che:

con le norme previste dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, articolo 26, comma 11-*quater*, sono alienabili, con talune esclusioni, parte degli alloggi militari che sono ubicati all'esterno delle infrastrutture militari ed occupati da personale in quiescenza e vedove e, se in servizio, che abbiano il titolo di concessione scaduto. Qualora gli alloggi invece siano ubicati all'interno delle infrastrutture militari, gli stessi, per essere alienati non debbono essere posti al loro diretto e funzionale servizio, come previsto da decreto ministeriale della difesa,

preso atto che l'Amministrazione Difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture;

ritenuto che, a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata, anche, alla mobilità del personale, la legge citata in premessa ha previsto all'art. 26, comma 11-*sexies*, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;

visto che ancora il Ministero della difesa non ha ancora provveduto ad emanare il previsto decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per la individuazione degli alloggi non alienabili, in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio;

impegna il Governo a:

controllare che gli Enti preposti alla individuazione delle unità abitative esterne alle infrastrutture militari, ed occupate dal personale citato in premessa, operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità alcuna;

emanare con tempestività il decreto ministeriale, così come previsto dalla legge in premessa, in cui sono individuati, senza interpretazioni discrezionali, i criteri che caratterizzano la funzionalità, alla struttura operativa, delle unità abitative escluse, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5 della legge 18 agosto 1978;

evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte della Difesa nella compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare ad un contenzioso amministrativo con danni, non solo per l'erario ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'Amministrazione difesa.

1.200

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20, articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2 sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.201

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20, articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2 sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.2

CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2 sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.203

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.204

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2 sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.1

FRANCO Paolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione».

Conseguentemente:

1) Sopprimere il comma 2;

2) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2», con le seguenti: «di cui al comma 1».

1.5

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «delle unità» fino a: «ai conduttori» con le seguenti: «di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori».

1.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «tutte le» e la parola: «ai» con le seguenti: «a tutti».

1.206

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,» e dopo le parole: «la volontà di acquisto,» sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.210

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, purché con data certa».

1.10

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario».

1.207

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni,» inserire le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario».

1.208

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,».

1.209

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,».

1.212

BRUTTI Massimo, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Al comma 1, sostituire le parole: «la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.211

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 1, dopo le parole: «la volontà d'acquisto,» sopprimere le seguenti: «entro il 31 ottobre 2001,» ed aggiungere le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.213

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI,
ZANCAN, CARELLA

Al comma 1, dopo le parole: «la volontà d'acquisto,» sopprimere le seguenti: «entro il 31 ottobre 2001,» ed aggiungere le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.11

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.215

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.216

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.13

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351».

1.15

FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole da: «è determinato» fino alla fine del comma con le seguenti: «è fissato nel valore del prezzo base dell'asta».

1.16

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «valori di mercato del mese di ottobre 2001» con le seguenti: «valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.18

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «valori» aggiungere la seguente: «medi».

1.19

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la parola: «valori» aggiungere la seguente: «medi».

1.219

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 1 dopo le parole: «sulla base dei valori», inserire la seguente: «medi».

1.220

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 1, dopo la parola: «valori», aggiungere la seguente: «medi».

1.222

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001».

1.20

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001».

1.225

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001».

1.226

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tali disposizioni si applicano anche agli immobili di proprietà comunale».

1.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altro analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

1.224

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

1.227

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)».

1.23

FRANCO PAOLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.230

SODANO TOMMASO, MALABARBA, TOGNI

Al comma 2, sostituire le parole da: «di eventuali» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)».

1.25

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «di eventuali» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)».

1.232

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «di eventuali» con la seguente: «degli».

1.27

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 2, sostituire le parole: «di eventuali» con la seguente: «degli».

1.234

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «di eventuali» con la seguente: «degli».

1.228

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di altri parametri di mercato».

1.229

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di altri parametri di mercato».

1.229a

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di altri parametri di mercato».

1.28

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di altri parametri di mercato».

1.30

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Nella determinazione del prezzo di vendita, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà, in ogni caso, limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000, ai livelli del tasso programmato di inflazione».

1.236

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni si applicano altresì agli occupanti senza titolo delle unità immobiliari di proprietà degli enti previdenziali pubblici».

1.31

FRANCO Paolo

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.239

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e

non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.34

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.237

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione», al terzo periodo, dopo le parole: «già concluse», aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.36

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del

prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione».

1.238

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione».

1.38

FRANCO Paolo

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e agli immobili ad uso residenziale da dismettere se acquisiti in opzione dai conduttori».

1.40

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.242

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.243

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.244

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.245

FRANCO Paolo

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.42

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.249

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.43

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione avendone i requisiti, di quanto previsto dall'articolo 3 comma 20 della

legge 410 del 2001, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.247

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.246

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione avendone i requisiti, di quanto previsto dall'articolo 3 comma 20 della legge 410 del 2001, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.250

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «già concluse», aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.44

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «già concluse», aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.252

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «già concluse», aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.253

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «già concluse» aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.254

FRANCO Paolo

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili di proprietà dello Stato,» si aggiungono le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla copertura indicata nel successivo comma 4,».

Conseguentemente, al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili dello Stato» si aggiungono le seguenti: «nel limite massimo di 800 milioni di euro».

1.255

FRANCO Paolo

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili di proprietà dello Stato,» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalla copertura indicata nel successivo comma 4,».

Conseguentemente, al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili dello Stato» aggiungere le seguenti: «nel limite massimo di 400 milioni di euro».

1.256

FRANCO Paolo

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili di proprietà dello Stato,» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalla copertura indicata nel successivo comma 4,».

Conseguentemente, al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili dello Stato» aggiungere le seguenti: «nel limite massimo di 200 milioni di euro».

1.257

FRANCO Paolo

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili di proprietà dello Stato,» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalla copertura indicata nel successivo comma 4,».

conseguentemente, al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «ulteriori immobili dello Stato» aggiungere le seguenti parole: «nel limite massimo di 100 milioni di euro».

1.258

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «proprietà dello Stato,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli immobili appartenenti al demanio nonché di quelli tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».

1.262

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, le parole: "o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.263

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta 60 giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni potrà essere inviata la proposta».

1.264

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta 60 giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni potrà essere inviata la proposta».

1.46

PONTONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di acquisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001».

1.47

PONTONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Coloro che non hanno aderito alla offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, esercitare il loro diritto».

1.267

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione».

1.268DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI,
ZANCAN, CARELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione».

1.49

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione».

1.269DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI,
ZANCAN, CARELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 410 del 2001, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.304

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.270

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 410 del 2001, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.59

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-

vembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.309

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.286

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni", ovunque ricorrano, con le seguenti: "dodici anni"».

1.61

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "dodici anni"».

1.310

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-

vembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "dodici anni"».

1.272

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Sopprimere il comma 4.

1.273

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini.».

1.274

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.51

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.56

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il con-

duttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».

1.303

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà"».

1.308

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà"».

1.260

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4 della legge n. 410 del 2001, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni e/o con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente

l'immobile perverrà gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguirà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà"».

1.53

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

1.277

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 4-bis, dopo le parole: «5 febbraio 1992, n. 104», aggiungere le seguenti: «e, altresì, ai conduttori che, per livello di reddito percepito, non si trovino nelle condizioni di potere accedere all'erogazione di un mutuo bancario».

1.71

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

1.312

SODANO Tommaso, MALABARBA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

1.278

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.259

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.73

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano

di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.298

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.294

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.80

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, ad eccezione di quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia"».

1.74

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, ad eccezione di quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia"».

1.76

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mer-

cato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.306

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.261

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.78

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.313

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.279

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situate in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.296

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: ", escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,"».

1.307

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: ", escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,"».

1.315

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: ", escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,"».

1.266

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al secondo periodo sopprimere le parole: "escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13"».

1.65

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente.

«4-quater. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: "Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere"».

1.300

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro"».

1.281

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, al comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro"».

1.288

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. Al comma 8, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro"».

1.69

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro"».

1.67

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "Per i medesimi immobili" con le seguenti: "In ogni caso, anche per gli immobili di pregio,"».

1.290

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CARELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, secondo periodo, sostituire le parole: "Per i medesimi immobili" con le seguenti: "In ogni caso, anche per gli immobili di pregio,"».

1.86

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351 e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste».

1.297

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater* Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351 e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste».

1.276

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater* Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351 e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre nelle forme previste».

1.302

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater* Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli in-

quilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste».

1.83

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis"».

1.282

BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliare rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis"».

1.82

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis"».

1.301

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater* Al comma 17-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis*"».

1.314

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater* All'articolo 3, comma 17-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-*bis*».

1.62

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contributo di locazione per un periodo di due anni"».

1.305

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è

in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.64

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.265

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.280

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.311

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.299

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.«Art. 1-*bis*.*(Disposizioni sul patrimonio
degli enti previdenziali pubblici e privatizzati)*

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giu-

ridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.202

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni sul patrimonio
degli enti previdenziali pubblici e privatizzati)*

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si appli-

cano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:

"3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.203

FALOMI, DE ZULUETA, OCCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Usufrutto e rinnovo delle locazioni)

"Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguirà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita".

Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 410/2001 sostituire le parole: "nove anni" con le parole: "dodici anni", alla fine è aggiunto il seguente periodo: "ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal periodo precedente è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di anni 2"».

1.0.200

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rinnovo delle locazioni)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.0.201

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Immobili di pregio)

1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti"».

1.0.205

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Immobili di pregio)

1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti"».

1.0.204

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI,
ZANCAN, CARELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Gli Enti e le Casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge n. 80 del 2003, solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998».

1.0.206

FALOMI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento".».

DISEGNO DI LEGGE**Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000 - 2001
(2005)****ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche

sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

EMENDAMENTO 1.200

1.200

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, con oneri a carico del proprio bilancio, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901)

(presentato in data **21/04/2004**)

C.4863 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Semeraro Giuseppe

Disposizioni per l'inquadramento degli insegnanti delle scuole della Marina militare nei ruoli civili del Ministero della difesa (2902)

(presentato in data **21/04/2004**)

Sen. Baratella Fabio

Istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiuni, agli ambiti lacuali, deltizi e alle zone umide (2903)

(presentato in data **21/04/2004**)

Sen. Carrara Valerio, Falcier Luciano, Crino'Francesco Antonio, Demasi Vincenzo, Cozzolino Carmine, Ulivi Roberto, Consolo Giuseppe, Zappacosta Lucio, D'Ippolito Ida, Ciccanti Amedeo, Balboni Alberto, Manfredi Luigi, Borea Leonzio, Pellegrino Gaetano Antonio, Meleleo Salvatore, Salzano Francesco, Forlani Alessandro, Eufemi Maurizio, Nessa Pasquale, Federici Pasqualino Lorenzo, Greco Mario, Salini Rocco, Travaglia Sergio, Agogliati Antonio, D'Ambrosio Alfredo, Minardo Riccardo, Rizzi Enrico, Scotti Luigi, Castagnetti Guglielmo, Boldi Rossana, Brignone Guido
Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di assistenza psichiatrica (2904)

(presentato in data **21/04/2004**)

Interpellanze

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che, con l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in società per azioni;

che con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 288 del 12 dicembre 2003) si è data attuazione al richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003;

che, con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del succitato decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il Ministero dell'economia ha provveduto alla separazione organizzativa e contabile tra il Ministero stesso e la Cassa depositi e prestiti Spa;

che numerosissimi conti deposito già intestati alla «vecchia» Cassa depositi e prestiti sono stati trasferiti direttamente al Ministero dell'economia;

che tale operazione ha comportato un ricalcolo dell'intero *stock* del debito pubblico, di cui sono parte integrante i depositi postali, e che la riclassificazione del debito pubblico effettuata il 1° marzo 2004 ha comportato una revisione al rialzo del rapporto debito/PIL, portandolo per il 2003 al 106,2%, con un aggiustamento dell'1,7% del PIL;

che in vari comunicati stampa il Ministero dell'economia ha indicato in due fattori la causa della revisione del debito pubblico: la ritardata comunicazione, da parte di Poste Italiane Spa, dell'ammontare dei conti correnti postali che affluiscono alla tesoreria, che genera la corrispondente rettifica dei livelli di fabbisogno del settore statale nel periodo considerato; l'individuazione, a seguito del cambiamento di classificazione da pubblici a privati, tra i titoli in portafoglio del Ministero di alcuni fondi pensione erroneamente non compresi nel calcolo del valore del debito;

che in sede di esame parlamentare del citato articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e in particolare nella relazione tecnica allegata a tale provvedimento, non è stato dato pieno conto degli effetti della privatizzazione della Cassa depositi e prestiti sul debito della pubblica amministrazione: ciò in particolare per quanto attiene all'uscita della nuova società dal conto della pubblica amministrazione e alla conseguente riclassificazione di ingenti partite di debito di altri enti della pubblica amministrazione (si pensi in particolare all'esposizione degli enti locali) nei confronti della Cassa stessa, che precedentemente si consolidavano con i crediti vantati dalla Cassa nei confronti degli enti e che adesso, con la fuoriuscita della Cassa dal conto della pubblica amministrazione, verrebbero a configurarsi come debito di istituzioni pubbliche nei confronti di enti estranei alla pubblica amministrazione;

che il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, attualmente all'esame del Senato, - prefigurando di fatto un'esposizione debitoria della Scip nei confronti del sistema creditizio, che evidentemente si rende necessaria per far fronte al rimborso del capitale e delle cedole dovuti ai sottoscrittori dei titoli - evidenzia la necessità di monitorare l'andamento del processo di dismissione immobiliare, al quale nelle ultime manovre finanziarie sono stati associati rilevanti effetti ai fini del contenimento dei saldi di finanza pubblica;

che non a caso nel citato provvedimento – in sede di conversione – è stata introdotta dalla Camera dei deputati una modifica, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi dello stesso decreto-legge, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate del provvedimento,

gli interpellanti chiedono di conoscere, per quanto di competenza:

quali siano le effettive conseguenze della privatizzazione della Cassa depositi e prestiti sull'ammontare del debito pubblico italiano;

dati chiari, certi e inconfutabili sull'ammontare del debito pubblico italiano in modo da creare un clima di certezze indispensabile per impostare azioni di rilancio e di ripresa dell'economia nazionale, evitando il reale e già annunciato rischio del declassamento del debito italiano da parte delle maggiori agenzie internazionali;

se non si ritenga di dover fornire una risposta più chiara ed esauritiva sull'andamento delle dismissioni immobiliari del programma SCIP-2, tenuto conto che, secondo dati Istat, le operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici hanno fruttato nel 2003 soltanto 1,2 miliardi di euro, contro gli 8,9 miliardi di euro del 2002, configurando un problema serio per le casse dello Stato, e che – anche alla luce del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 – non sono da escludere per il futuro difficoltà nel pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal veicolo finanziario utilizzato dal Ministero dell'economia, ciò anche considerato l'elevato valore attribuito con lo SCIP-2 a tali immobili.

(2-00550)

Interrogazioni

PASSIGLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che l'interrogante ha presentato numerosi mesi fa un disegno di legge per la creazione a Firenze della «fondazione galleria degli Uffizi», mirante a rendere più agevole la gestione di tale importantissimo museo, associando allo Stato il Comune di Firenze, la Regione Toscana, fondazioni bancarie ed eventuali altri interessi privati, pur conservando allo Stato il pieno controllo della tutela dei beni presenti in tale museo;

ricordato:

il favore con cui il Ministro in indirizzo si pronunciò pubblicamente sulla suddetta iniziativa legislativa;

che tale iniziativa, pur conservando all'attuale personale pubblico ogni suo diritto, si riprometteva anche di offrire uno stabile contratto di diritto privato ai numerosi lavoratori precari, assolutamente essenziali per il buon funzionamento della galleria;

che, malgrado l'interesse di altri sindacati, contro l'iniziativa si pronunciò un importante sindacato nazionale;

inoltre che l'iniziativa non ebbe mai il supporto dell'allora sovrintendente regionale, professor Antonio Paolucci;

che il Ministro preferì infine optare per la creazione di un polo museale, affidandone la direzione proprio al professor Paolucci, assicurando che tale polo sarebbe stato dotato di ampia autonomia amministrativa e finanziaria;

verificato invece che tale autonomia non è a tutt'oggi ancora operante, che le somme necessarie alla gestione provengono ancora da trasferimenti da Roma, che la situazione del personale precario è immutata, che risultano chiuse numerose sale, che i servizi sono carenti, che si formano immani code, in una parola che la galleria non appare oggi in condizioni di rispondere alla domanda di fruizione e di offrire i servizi richiesti ad un moderno museo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia edotto della grave situazione di cui sopra;

quali ragioni si frappongano alla realizzazione di una piena autonomia funzionale della galleria;

se e quali responsabilità siano individuabili nel Ministero o nella direzione del polo museale per la mancata attuazione di tale autonomia;

se il Ministro non ritenga che il polo museale sia stata soluzione arretrata rispetto a quella della proposta fondazione, ed espressione di una logica sostanzialmente burocratica anziché innovativa, tale da mortificare anziché valorizzare le competenze presenti tra i funzionari e il personale tutto della galleria;

se il Ministro non ritenga opportuno riconsiderare l'intera questione sottoponendo a vaglio critico la soluzione del polo e confermando il suo giudizio positivo rispetto all'istituto della fondazione quale strumento di gestione delle grandi realtà museali del nostro paese;

quali misure intenda comunque prendere il Ministro per superare l'attuale situazione di grave disagio della galleria e di inefficienza gestionale del polo.

(3-01541)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANCAN. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che presso il TAR dell'Umbria è tutt'ora in attesa di pubblicazione da dieci mesi la sentenza nel procedimento «Irina Wanka contro la Comunità montana Monti del Trasimeno», già concluso e andato in decisione il 4 giugno 2003;

rilevato che le normative attuali prevedono che la pubblicazione ed il deposito delle sentenze debbano avvenire entro 30 giorni dalla decisione, e comunque non oltre 120 giorni;

evidenziato che un'attesa così lunga ed immotivata si configura come vera e propria denegata giustizia,

si chiede di sapere, per quanto di competenza:

quale risulti al Ministro in indirizzo sia il numero dei procedimenti pendenti presso i Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato nei quali, malgrado siano stati assunti a decisione da oltre 120 giorni, non siano ancora state depositate le sentenze;

se abbia cognizione di quali provvedimenti si intenda prendere per garantire che il limite massimo di 120 giorni venga in futuro correttamente rispettato;

se gli consti quali ragioni impediscano, nello specifico, il deposito e la pubblicazione della sentenza riguardante il contenzioso tra la signora Irina Wanka e la Comunità montana Monti del Trasimeno, già andata in decisione il 4 giugno 2003 presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.

(4-06614)

MONTALBANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

sono in corso le opere di potenziamento della struttura portuale del porto di Porto Palo Menfi (Agrigento) dove è anche prevista la sede di un ufficio marittimo, che comporterà un notevole incremento del diporto nautico e delle altre attività specifiche dei porti;

è presente un'associazione di proprietari di piccole unità da pesca, costituenti la cooperativa Torre Porto Palo, che anche per una semplice registrazione devono ricorrere obbligatoriamente all'Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, che dista 30 chilometri;

la locale stazione della Guardia di finanza nella seconda decade di febbraio 2004 ha definitivamente chiuso ed è stata accorpata alla compagnia di Sciacca;

nel periodo estivo il comune di Menfi, al fine di garantire il rispetto dell'ordinanza balneare, l'uso delle spiagge ma soprattutto la sicurezza della vita umana in mare, ha manifestato piena disponibilità e collaborazione, garantendo al personale qui inviato per l'espletamento dei servizi il pasto, la postazione in spiaggia a mezzo *roulotte* nonché una pattuglia di Vigili urbani pronti a coadiuvarlo;

considerato che con la chiusura della stazione della Guardia di finanza il porto di Porto Palo di Menfi è rimasto completamente sprovvisto di controllo fisso ma saltuario attraverso pattuglie dei Carabinieri e dei Vigili urbani dei locali comandi, della Guardia costiera e Guardia di finanza entrambe di Sciacca,

si chiede di sapere se non si ritenga di disporre con urgenza tutti gli atti necessari per riaprire nuovamente l'ufficio locale marittimo di Menfi, attualmente assemblato all'Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, utilizzando, nelle more del completamento dei lavori di ampliamento del porto, i locali all'uopo predisposti dal comune di Menfi.

(4-06615)

CURTO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Alitalia attraversa una fase aziendale delicatissima che potrebbe addirittura portare o allo smembramento della stessa o, comunque, ad un suo sostanziale ridimensionamento, con grave nocumento sia sui livelli occupazionali sia sulla qualità complessiva del servizio aereo;

a tale situazione sembrerebbe si sia giunti a causa di una politica miope, priva di adeguata analisi e programmazione, incapace, in definitiva, di intercettare tutte le potenzialità che soprattutto il territorio nazionale potrebbe esprimere;

proprio in relazione al suo approccio al territorio nazionale, la compagnia di bandiera si è quasi sempre caratterizzata per l'adozione di piani formalmente adottati a favore del Meridione, sostanzialmente mirati contro di esso;

un caso specifico e attualissimo pare essere quello relativo al nuovo aeromobile, il «Via Appia», uno dei nuovi cinque «Embraer 170» da 72 posti che l'Alitalia intende utilizzare sulla tratta Brindisi-Roma delle 6.45 e Roma-Brindisi delle 21.10;

non può sfuggire all'ordinario utente di queste tratte che il carico medio di tali voli supera abbondantemente le 72 unità, onde appaiono assolutamente incomprensibili i motivi per i quali l'Alitalia ha ritenuto di adottare tale piano assolutamente penalizzante per Brindisi, a meno che la compagnia di bandiera non abbia ritenuto di considerare il Papola Casale la cenerentola degli aeroporti pugliesi, considerazione che, ovviamente, non potrebbe trovare consenso,

l'interrogante chiede di conoscere quanto più tempestivamente possibile:

quale sia stata la frequenza media giornaliera, relativa al 2003 e ai primi mesi del 2004, dei voli richiamati;

quale sia stato il costo del «Via Appia», anche al fine di verificare la mera convenienza economica del piano, nella consapevolezza che il principio della convenienza economica in un servizio a grandissima rilevanza pubblica e sociale quale quello aeroportuale non può essere legato esclusivamente a fattori economici in senso stretto e quindi monetari, ma alle ricadute complessive che verrebbero a determinarsi sul territorio;

se e quali iniziative infine il Ministro ritenga di dover assumere al fine di evitare un ulteriore e gravissimo colpo ad un settore vitale per Brindisi quale quello del trasporto aereo.

(4-06616)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le organizzazioni sindacali extraconfederali sono sempre più costrette a svolgere il proprio ruolo di rappresentanti dei lavoratori in spazi di agibilità sempre più ristretti non potendo usufruire dei permessi sindacali;

occorre dare voce a tutte le organizzazioni sindacali che democraticamente rappresentano una larga fetta di lavoratori;

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio relazioni sindacali in data 23.2.2004 ha inviato una nota sulla rilevazione GEDAP anni 1999-2000-2001-2002 in cui riporta che alcuni dirigenti sindacali dell'organizzazione sindacale RdB-CUB, che dedicano il proprio tempo alla difesa dei lavoratori, hanno usufruito di alcune ore di permessi sindacali per espletare il proprio mandato e – poiché le vigenti normative in materia consentono tali permessi alle sole organizzazioni sindacali in possesso del requisito di rappresentatività (art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 10 del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998, firmatari di contratti nazionali) – invita l'amministrazione comunale di Torre del Greco a procedere nei confronti della RdB al recupero del corrispettivo economico, comprensivo degli oneri a carico dell'ente per le ore di permesso per l'espletamento del mandato godute ma non spettanti;

la RdB-CUB-Coordinamento nazionale ha più volte specificato che per mero errore materiale, nelle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali confederali, non è stato chiaramente indicato dai propri rappresentanti aziendali che i permessi sindacali usufruiti erano finalizzati alla partecipazione delle riunioni degli organismi statutari della Confederazione RdB-CUB, e che tali permessi erano da ritenersi validi;

nonostante le varie comunicazioni del Coordinamento nazionale dell'RdB-CUB in cui si giustificavano vari permessi, l'Amministrazione comunale di Torre del Greco ha avviato le procedure per il recupero del corrispettivo economico, comprensivo degli oneri a carico dello stesso ente per le ore di permesso sindacale godute e non spettanti da 4 dipendenti che svolgono il mandato di dirigenti sindacali all'interno dell'ente riflettenti gli anni 1999-2000-2001-2002, soldi che verranno decurtati dai magri stipendi che percepiscono mensilmente solo per essersi dedicati, come ancora si dedicano, quotidianamente alla difesa dei lavoratori e delle lavoratrici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano riprovevole il fatto che l'organizzazione sindacale RdB-CUB aziendale del Comune di Torre del Greco, che esprime la maggiore rappresentatività all'interno dell'ente, debba essere penalizzata non potendo svolgere a pieno il proprio mandato sindacale;

se non valutino che sia grave che i dirigenti della suddetta organizzazione sindacale debbano farsi carico del costo dei permessi sindacali, facendo pesare l'equivalente economico sui propri redditi;

se non ritengano di predisporre tutte le misure per evitare il «recupero economico» delle ore di lavoro corrispondenti ai sopracitati permessi sindacali, vista l'ampia documentazione «giustificativa» presentata dal coordinamento nazionale RdB-CUB;

se e quali misure intendano intraprendere per favorire una rapida discussione della legge sulla rappresentatività sindacale;

se e quali provvedimenti intendano assumere per garantire a tutti i soggetti sindacali piena agibilità e il diritto ad esercitare la rappresentanza. (4-06617)

SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che da alcuni giorni lo stabilimento FIAT di Melfi è fermo a seguito delle azioni di lotta in corso a sostegno della richiesta di un incontro urgentissimo avanzato dalla rappresentanza sindacale unitaria alla proprietà per discutere delle prospettive occupazionali dell'intero sistema auto: «del pagamento delle ore non pagate con la cassa integrazione guadagni; del rinnovo del contratto aziendale; della modifica dell'orario di lavoro con il superamento della "doppia battuta" per i dipendenti della Sata e delle altre aziende; dell'equiparazione salariale con gli altri stabilimenti per migliori condizioni di lavoro»;

constatato che al momento, nonostante le iniziative della regione e degli altri enti locali, la FIAT non ha partecipato agli incontri convocati per affrontare la situazione venutasi a determinare e che la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di convocare con urgenza un incontro tra le parti per risolvere le questioni prospettate,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere e se si intenda convocare le parti.

(4-06618)

CICCANTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in data 27 marzo 2004 i «pendolari» della Vallata del Tronto hanno inscenato, davanti alla stazione ferroviaria di Ascoli Piceno, una manifestazione di protesta e di denuncia dei disservizi prodotti dai treni locali adibiti al trasporto passeggeri;

che, a tal riguardo, sono stati qualificati detti mezzi di trasporto come «vecchi, sporchi ed insufficienti», con «orari scomodi e ritardi mostruosi», facendo particolare riferimento alle corse per arrivare da Ascoli ad Ancona o Macerata per ragioni di studio e lavoro;

che dal dicembre 2003 sono stati soppressi i «treni diretti» da Ascoli ad Ancona (ne è rimasto solo uno), diradando le coincidenze con quelle corse «indirette» rimaste;

che anche le convenzioni stipulate tra soggetti gestori dell'autotrasporto su gomma e su rotaia non funzionano perché, anche per pochi minuti di ritardo del treno, non vengono rispettate le coincidenze, lasciando all'abbandono studenti e lavoratori che sono costretti a rimanere in attesa ore per nuove occasioni di trasporto (non potendosi più chiamare «coincidenze»);

che le corse da Ascoli, ancorché non più dirette, non sono coordinate con gli orari dei treni transitanti sulla tratta ferroviaria adriatica nel tratto Pescara-Ancona;

che, pertanto, tra disservizi ed incuria, lo strapazzo di studenti e lavoratori è tale da disincentivare l'uso del mezzo pubblico – che si ri-

scontra poi in termini di diseconomie – ovvero di antieconomicità dell'attività di trasporto pubblico ferroviario, dove esito e cause sono strettamente correlate;

che urge un raccordo tra regione Marche, Trenitalia Spa e Regione Abruzzo verso Sud e lo stesso gestore ferroviario, affinché si proceda ad un sistema integrato di trasporto pubblico efficiente e funzionale, quindi più economico, al fine di dare servizi dignitosi ed economici a studenti e lavoratori,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative siano state assunte all'indomani della protesta dei pendolari, dianozi ricordata, per alleviare i disagi denunciati;

se e quali azioni positive si intenda prendere con le regioni interessate al fine di favorire un sistema di raccordi orari e di funzionalità del servizio pubblico di trasporto, per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze di lavoro e di studio di centinaia di lavoratori e studenti che sono costretti ogni giorno a raggiungere le città di Pescara, Macerata ed Ancona.

(4-06619)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nell'ambito dell'attuazione del contratto d'area del Potentino l'impresa Gardenia Spa, che nel corso degli ultimi anni ha prima utilizzato un intervento Geppi e successivamente altri interventi pubblici di incentivazione, l'ultimo su un'annualità della legge n. 488/92, ha ricevuto un finanziamento a fondo perduto di 6.246.000 euro, tutti incassati per un'occupazione aggiuntiva di 20 unità rispetto alle 26 del vecchio organico;

l'azienda ha delocalizzato la propria attività nell'area industriale di Tito e costruito un nuovo capannone, cedendo nel contempo, senza la preventiva autorizzazione dell'ASI di Potenza, i fabbricati allocati nell'area industriale di Potenza al gruppo Mancasi impresa di costruzioni, per un controvalore di circa 3.000.000 di euro;

detta somma non è stata detratta dal contributo erogato e le strutture che hanno effettuato l'istruttoria e quattro livelli di controllo, a partire da Sviluppitalia, non hanno operato al momento la detrazione se non per soli 60.000 euro,

si chiede di conoscere se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'uso delle risorse investite, il recupero delle somme incassate dalla Gardenia Spa per l'alienazione della fabbrica di Potenza, oppure il recupero del manufatto per farlo rientrare nella disponibilità dello Stato e quindi dell'ASI, per il successivo riutilizzo secondo la sua destinazione d'uso, evitando così attività speculative ed immobiliari.

(4-06620)

CREMA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che l'Aprilia, leader nella produzione di motocicli, rischia la chiusura a causa di un forte indebitamento. Infatti i lavoratori sono da circa un mese in cassa

integrazione a zero ore, e la produzione è ferma proprio in un momento in cui maggiore è la domanda di mercato;

considerato che la proprietà ha manifestato la propria disponibilità all'ingresso di nuovi *partner*,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno attivare presso il Ministero delle attività produttive, come suggerito dalle organizzazioni sindacali, un tavolo di trattative affinché vengano esaminate le proposte della proprietà e delle banche al fine di giungere al più presto alla ripresa della produzione e alla riconferma del piano industriale, come suggerito dalle organizzazioni sindacali.

(4-06621)

BONFIETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato:

che nella mattina del 21 aprile 2004 due ferrovieri in servizio sul treno ICN 776 che viaggiava nelle vicinanze di Ferrara sono stati aggrediti; uno è stato ferito ad una mano da un ladro appartenente ad una banda di stranieri che da alcuni anni imperversa sui treni, il quale è riuscito poi a fuggire;

che purtroppo non trattasi di episodio isolato perché qualche giorno prima una donna in servizio era stata vittima di un'aggressione sul treno Exp 837 tra Milano e Piacenza nella quale è stato coinvolto anche il Capo servizio treno, intervenuto in suo soccorso;

che la scrivente ha già denunciato i rischi per l'incolumità personale per i passeggeri dei treni notturni in transito per Bologna e l'Emilia Romagna in generale;

che la situazione sui treni sta fortemente peggiorando, notte dopo notte, con bande di borseggiatori sempre più agguerriti e irridenti del personale ferroviario che nei fatti colpiscono le fasce più deboli dei cittadini, che debbono usufruire del trasporto ferroviario notturno,

si chiede di sapere:

quanto personale sia attualmente adibito al servizio di scorte sui treni notte, quanti servizi di prevenzione a terra siano in funzione, in quante stazioni dell'Emilia Romagna funzioni un presidio di Polizia ferroviaria per coordinare gli interventi sui treni e porre in essere azioni mirate alla fermata;

se e quali iniziative si intenda prendere per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che si servono del mezzo pubblico nelle ore notturne.

(4-06622)

COSTA. – *Ai Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'economia agraria e tabacchicola dell'intero Salento rischia di subire un forte stravolgimento a seguito degli orientamenti assunti dalla Commissione europea sull'argomento;

che è assolutamente necessario intervenire per far desistere la Commissione europea dai suoi progetti;

che, qualora la riforma del settore del tabacco venisse varata dalla Commissione europea nei termini prospettati, migliaia e migliaia di persone rischiano di perdere il posto di lavoro nel basso Salento;

che il numero dei disoccupati sarebbe così alto da superare per gravità la situazione occupazionale nell'area di influenza della FIAT,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda adottare provvedimenti per scongiurare un simile rischio.

(4-06623)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'ufficio condono del Comune di Napoli non riesce, per una serie di vicende sottoposte anche all'Autorità giudiziaria, a vagliare le migliaia di domande presentate per i relativi condoni promulgati da leggi dello stato;

che da decenni l'ufficio in questione, oggi ubicato in Via Botteghe (Napoli), per la scarsa professionalità e ignoranza su norme e leggi, pur in presenza di richieste di condono ineccepibili ha rilasciato irrisorie certificazioni di condono;

che oltre agli anticipi già versati per le pratiche l'utenza è costretta a peregrinare nei vari uffici per un adempimento che il Comune di Napoli è tenuto per legge a soddisfare;

che diverse vicende sono collegate al condono edilizio; una di queste, emblematica, è quella relativa allo stabile di Via Caccioppoli, civico 17, Napoli, dove la società proprietaria dello stabile (l'Esperia S.r.l.) nel lontano 1985 con il primo condono chiedeva di regolarizzare la propria posizione;

che, dopo diciannove anni per eseguire opere di ristrutturazione interna, l'istituto Nobel, Istituto tecnico commerciale paritario, ubicato nello stabile indicato, che ha fornito per oltre venti anni servizi di istruzione paritaria a migliaia di discenti, impiegando oltre mille addetti per la grave crisi nel settore e impegnare le ridotte unità lavorative scongiurando ulteriori licenziamenti, chiede di adeguare le strutture e renderle funzionali alla riconversione del suddetto istituto con una richiesta di esame prioritario della pratica;

che ad oggi l'immobilismo cronico dell'ufficio condono di Via Botteghe non fornisce alcuna risposta, ritardando processi di sviluppo di società e aziende, penalizza un'utenza costretta da anni a subire angosce, contribuisce per i mancati introiti al disavanzo del bilancio comunale,

si chiede conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei motivi che inducono l'amministrazione comunale di Napoli a non attivare celermente le procedure di rilascio delle pratiche di condono;

se non si intenda avviare le procedure di competenza del Dicastero per i mancati introiti e su quelli ricavati dal versamento anticipato dei cittadini richiedenti;

se non si ritenga, per i motivi esposti in premessa e per salvaguardare le aziende e/o società interessate al condono, di invitare il Comune ha rilasciare in tempi brevi le richieste di condono.

(4-06624)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la RAI ha in fase di organizzazione la 53esima edizione del *Gran Prix Italia* e che l'iniziativa nelle precedenti edizioni ha interessato tutte le regioni italiane, alcune in più occasioni, mentre – nonostante le candidature proposte dagli enti locali e dalle forze culturali – la regione Basilicata è stata sempre esclusa;

nei giorni scorsi le strutture regionali, l'ente di promozione turistica ed un rappresentante del *Gran Prix Italia* hanno siglato una prima intesa sulla locazione in Basilicata della 53esima edizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno verificare, per quanto di competenza, presso la RAI e gli organismi preposti alla rassegna, la possibilità di localizzare l'edizione in alcune aree della Basilicata come Matera, il Vulture-Melfese, Potenza e l'area tirrenica del Lagonegrese, considerato che offrono sufficienti strutture ricettive e tecnologiche nonché un'utenza interregionale accresciuta da importanti eventi di carattere culturale quali il film di Gibson, girato a Matera, e la riedizione del «Vangelo secondo Matteo» di Pasolini girato anche a Barile, Castello Federiciano di Lagopesole ed altri luoghi.

(4-06625)

